



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



# PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

**Titolo Elaborato**

## REGOLAMENTO

**Elaborazione: Deliberazione del Consiglio Direttivo n. .... del .....**

*Coordinatore:*

Dott. Ric. Giuliano Tallone  
(Direttore Ente Parco)

*Coordinatore (urbanistica):*

Arch. Roberto Sinibaldi  
(Regione Lazio)

*Supervisione scientifica:*

Prof. Carlo Blasi  
(Sapienza Università di Roma)

*Supporto tecnico-scientifico:*

Dott. Ric. Riccardo Copiz  
(Collaboratore Ente Parco)

Collaboratori

*Aspetti naturalistici:*

Dott. Ric. Ester del Bove (Resp.le Ufficio Naturalistico)  
Dott. Ric. Elisa Lanzuisi (Polo Monitoraggio Biodiversità, Regione Lazio)  
Dott. Daniele Guarneri (Ufficio Naturalistico)

*Interpretazione ambientale:*

Dott. Giovanni Netto (Ufficio Divulgazione e comunicazione)

*Edilizia e Urbanistica:*

Geom. Dario Tarozzi (Resp.le Ufficio Tecnico)

*Beni culturali ed archeologici:*

Dott. Diego Ronchi (Sapienza Università di Roma)

*Aspetti normativi:*

Aw. Valentina Stefutti (Consulente)

*Allestimento grafico:* GONIOS s.a.s.

*Presidente Ente Parco:* Gaetano Benedetto

*Consiglieri:* Carlo Blasi, Giuseppe Carrabs, Maurilio Cipparone, Armando Cusani, Stefano Di Marco, Nello Ialongo, Maurizio Lucci, Andrea Provvidenza, Francesco Schiano, Giuseppe Schiboni

**Ente Parco: via Carlo Alberto, 104 - 04016 Sabaudia (Lt); tel. 0773 512240 - fax 0773 512241 - [www.parcocirceo.it](http://www.parcocirceo.it)**

**INDICE**

<b>CAPO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1	FINALITÀ.....	4
ART. 2	NULLA OSTA DEL PARCO.....	4
ART. 3	DIVIETI DI CARATTERE GENERALE .....	5
ART. 4	LE RISERVE INTEGRALI (A) .....	5
ART. 5	LE RISERVE GENERALI ORIENTATE (B) .....	6
ART. 6	LE AREE DI PROTEZIONE (C).....	6
ART. 7	LE AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (D) .....	7
<b>CAPO II</b>	<b>ESERCIZIO DEGLI USI LOCALI E TRADIZIONALI.....</b>	<b>7</b>
ART. 8	TUTELA DEGLI USI LOCALI .....	7
ART. 9	USI CIVICI.....	7
ART. 10	RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI .....	8
ART. 11	RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO .....	8
<b>CAPO III</b>	<b>TUTELA DEI VALORI E DELLE CARATTERISTICHE NATURALI ....</b>	<b>9</b>
ART. 12	TUTELA DELLE ACQUE .....	9
ART. 13	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE.....	10
ART. 14	TUTELA DEGLI HABITAT DUNALI E DELLE SPIAGGE .....	10
ART. 15	TUTELA DEI GEOSITI.....	11
ART. 16	TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA.....	11
ART. 17	TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E INTRODUZIONI .....	12
ART. 18	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO.....	12
ART. 19	ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE.....	13
<b>CAPO IV</b>	<b>RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA, FAUNA SELVATICA E DI ALTRO MATERIALE .....</b>	<b>14</b>
ART. 20	RACCOLTA E PRELIEVO DI ORGANISMI VEGETALI .....	14
ART. 21	RACCOLTA E CATTURA DI ORGANISMI ANIMALI .....	15
ART. 22	PESCA NEI BACINI LACUSTRI, NEI CANALI E A MARE.....	16
ART. 23	RACCOLTA DI REPERTI NATURALISTICI .....	16
ART. 24	RACCOLTA DI MINERALI, ROCCE E FOSSILI .....	17
<b>CAPO V</b>	<b>INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE .....</b>	<b>17</b>
ART. 25	ATTIVITÀ, OPERE E MANUFATTI .....	17
ART. 26	CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ.....	18
ART. 27	CATEGORIE D’INTERVENTO EDILIZIO .....	18
ART. 28	DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI .....	21
ART. 29	EDIFICI CON TIPOLOGIE EDILIZIE STORICHE.....	21
ART. 30	EDIFICI NON DI PREGIO .....	32
ART. 31	MANUFATTI AGRICOLO - ZOOTECNICI .....	33
ART. 32	COSTRUZIONI TEMPORANEE PROVVISORIE E STAGIONALI .....	33
ART. 33	IMPIANTI TECNOLOGICI ED UTENZE .....	33
ART. 34	DEMOLIZIONI .....	35
ART. 35	COSTRUZIONE DI PISCINE .....	35
ART. 36	COSTRUZIONE DI VANI INTERRATI.....	35
ART. 37	SPAZI APERTI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI.....	35
ART. 38	SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI.....	37
<b>CAPO VI</b>	<b>INTERVENTI IDRAULICI E DI CONSOLIDAMENTO .....</b>	<b>37</b>
ART. 39	INTERVENTI SUI MANUFATTI ESISTENTI.....	37
ART. 40	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI.....	38
ART. 41	OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE .....	38

<b>CAPO VII INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO .....</b>	<b>39</b>
ART. 42 DIVIETO D’APERTURA DI NUOVE STRADE .....	39
ART. 43 CATEGORIE D’INTERVENTO VIARIO .....	39
ART. 44 INTERVENTI ED OPERE SULLA VIABILITÀ CARRABILE .....	40
ART. 45 SEGNALETICA, CARTELLONISTICA E IMPIANTI PUBBLICITARI .....	41
ART. 46 INTERVENTI ED OPERE SULLE RETI E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI.....	41
ART. 47 REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI.....	43
ART. 48 SMANTELLAMENTO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	43
<b>CAPO VIII ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO .....</b>	<b>44</b>
ART. 49 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.....	44
<b>CAPO IX ATTIVITÀ AGRICOLE E SILVO PASTORALI .....</b>	<b>45</b>
ART. 50 DISPOSIZIONI GENERALI .....	45
ART. 51 LIMITAZIONI GENERALI ALLE ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI .....	46
ART. 52 ABBRUCIAMENTI .....	46
ART. 53 PRATICHE COLTURALI CONSENTITE.....	47
ART. 54 LIMITAZIONI ALLA PASTORIZIA .....	51
ART. 55 CARICO PASCOLIVO.....	51
ART. 56 ALLEVAMENTI .....	51
ART. 57 DANNI DA FAUNA SELVATICA .....	52
ART. 58 DIRETTIVE GENERALI SUI BOSCHI.....	52
ART. 59 POTATURE.....	52
ART. 60 ALBERI MONUMENTALI .....	55
<b>CAPO X ATTIVITÀ NEI LAGHI .....</b>	<b>55</b>
ART. 61 PESCA NEI BACINI LACUSTRI .....	55
ART. 62 NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEI LAGHI .....	55
ART. 63 NORME DI RINVIO.....	55
<b>CAPO X CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE .....</b>	<b>56</b>
ART. 64 ACCESSO AL PARCO .....	56
ART. 65 USO DEI MEZZI A MOTORE .....	56
ART. 66 ACCENSIONE DI FUOCHI .....	56
ART. 67 CAMPEGGI E ATTENDAMENTI .....	58
ART. 68 ALTRI DIVIETI .....	58
ART. 69 TUTELA DI GROTTI E CAVITÀ .....	58
ART. 70 SORVOLO DEL PARCO.....	59
ART. 71 MANIFESTAZIONI VARIE E ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE .....	59
ART. 72 RIPRESE FOTO-VIDEO-CINEMATOGRAFICHE .....	60
ART. 73 ESERCITAZIONI MILITARI, DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI MEZZI DI SOCCORSO.....	62
ART. 74 DISTURBO ALLA QUIETE NATURALE.....	62
<b>CAPO XI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA.....</b>	<b>63</b>
ART. 75 RICERCA SCIENTIFICA .....	63
<b>CAPO XII ACCESSIBILITÀ.....</b>	<b>64</b>
ART. 76 ACCESSO AI SERVIZI.....	64
ART. 77 PERCORSI ATTREZZATI.....	64
<b>CAPO XIII SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME TRANSITORIE .....</b>	<b>64</b>
ART. 78 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	64
ART. 79 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE .....	65
ART. 80 NORME TRANSITORIE .....	65

## **CAPO I    DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1    Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e le modalità di fruizione delle risorse presenti entro il territorio del Parco Nazionale del Circeo (di seguito "Parco"), in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del Parco, il Regolamento disciplina in particolare:
  - a) la tutela delle caratteristiche e componenti naturali;
  - b) lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio;
  - c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - d) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
  - e) il soggiorno e circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
  - f) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
  - g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile volontario;
  - h) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili e anziani.

### *Art. 2    Nulla osta del Parco*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'esecuzione di interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al Piano per L'Ente Parco è subordinata al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente Parco.
2. È altresì soggetto al preventivo rilascio del nulla osta il cambiamento di destinazione d'uso di edifici o di aree del territorio del Parco.
3. I nulla osta previsti dal presente Regolamento sono rilasciati dal Direttore, con le specifiche attribuzioni e modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente Parco.

### *Art. 3 Divieti di carattere generale*

1. Nel Parco, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con specifico riguardo a quelli sottoposti a particolari forme di tutela, nonché alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio del Parco sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (salvo quanto previsto per le attività agro-silvo-pastorali nelle zone in cui sono consentite), nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la trasformazione di aree boscate, lesiva delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale;
- c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- d) i movimenti di terra capaci di alterare il profilo naturale del terreno;
- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate, al di fuori dei centri urbani;
- g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici;
- h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- i) l'uso di fuochi all'aperto;
- j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- k) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paleontologici, paleontologici, nonché la trasformazione e la distruzione di testimonianze monumentali, di valore storico-culturale.

2. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto espressamente prescritto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

### *Art. 4 Le riserve integrali (A)*

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano del Parco definiscono i perimetri delle quattro zone in cui è ripartito il territorio del Parco Nazionale del Circeo, e

stabiliscono prescrizioni specifiche per ciascuna delle zone e delle relative sottozone. Fino all'approvazione del Piano del Parco si applicano le previsioni del presente Regolamento, ove compatibili, riferite all'esistente zonizzazione provvisoria di cui all'art. 80 del presente Regolamento, o le norme dei relativi PTP nel caso in cui esse siano più restrittive.

Nelle riserve integrali, come definite dall'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e riportate nella tavola TP.2 delle NTA, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

Le riserve integrali sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottozone, che ne stabiliscono il livello di tutela specifica:

- (A1) Tutela dell'integrità e dei processi naturali;
- (A2) Tutela dell'integrità naturale.

#### *Art. 5 Le riserve generali orientate (B)*

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di cui al precedente articolo stabiliscono prescrizioni specifiche per le riserve generali orientate come definite dall'art. 12 comma 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e riportate nella tavola TP.2.

Le riserve generali orientate sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottozone, che ne stabiliscono il livello di tutela specifica:

- (B1) Mantenimento delle condizioni attuali ed eventuale riqualificazione naturalistica;
- (B2) Riqualificazione ambientale;
- (B3) Riqualificazione ambientale integrata alla valorizzazione dei beni archeologici e storico culturali;
- (B4) Aree di interesse ambientale compatibili con attività turistico-alberghiere.
- (B5) Attrezzature di servizi per la gestione, funzionamento e fruizione del Parco.

#### *Art. 6 Le aree di protezione (C)*

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di cui all'art. 4 del presente Regolamento stabiliscono prescrizioni specifiche per le Aree di Protezione, come definite dall'art. 12 comma 2 lett. c) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 riportate nella tavola TP.2.

Le aree di protezione sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottozone, che ne stabiliscono il livello di tutela specifica:

- (C1) superfici agricole;
- (C2) superfici lacustri finalizzate all'acquacoltura.

#### **Art. 7** *Le aree di promozione economica e sociale (D)*

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento stabiliscono prescrizioni specifiche per le Aree di promozione economica e sociale, come definite dall'art. 12 comma 2 lett. c) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e riportate nella tavola TP.2.

Le aree di promozione economica e sociale sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottozone, che ne stabiliscono il livello di tutela specifica:

- (D1) centri storici;
- (D2) aree urbanizzate o previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ambiti da riqualificare;
- (D3) aree per i servizi e per le attività produttive e turistiche;
- (D4) aree a verde pubblico e verde attrezzato.

## **CAPO II ESERCIZIO DEGLI USI LOCALI E TRADIZIONALI**

#### **Art. 8** *Tutela degli usi locali*

1. Gli articoli compresi nel presente Capo tutelano e valorizzano gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio, in quanto parti integranti delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

#### **Art. 9** *Usi civici*

1. L'Ente Parco riconosce i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo gli usi e le consuetudini locali.
2. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco.
3. Non sono riconosciuti gli usi di caccia introdotti successivamente alla pubblicazione della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e in ogni caso quelli non contemplati dagli statuti dei

soggetti gestori di tali usi e dai regolamenti originari di gestione degli stessi, nonché quelli non riconducibili ad usi e consuetudini locali.

#### *Art. 10 Raccolta dei funghi epigei spontanei*

1. Per la raccolta dei funghi epigei spontanei si applicano le norme previste dal “Regolamento per la raccolta di funghi epigei nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, con particolare riferimento alla Foresta Demaniale di Sabaudia”, allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Per quanto riguarda le aree ove è consentita la raccolta dei funghi epigei, l'Ente Parco – ferma restando la zonizzazione del Piano e la normativa generale vigente nelle diverse zone - si riserva di individuarle annualmente sulla base di una valutazione dello stato dell'ecosistema interessato.

#### *Art. 11 Raccolta dei prodotti del sottobosco*

1. Nel territorio del Parco sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco.
2. Per prodotti del bosco e del sottobosco s'intendono: fiori recisi, asparagi, fragole, corbezzoli, bacche di mirto, ortica, funghi epigei, frutti selvatici di rosacee (melo, pero, sorbo, biancospino).
3. È consentito il consumo sul posto di modiche quantità di fragole e corbezzoli e more (*Rubus* sp.).
4. Le disposizioni del presente comma relative alla raccolta, asportazione e detenzione dei prodotti del sottobosco non si applicano ai residenti, agli affittuari e proprietari di fondi siti nel territorio del Parco che effettuino le attività sopra indicate nel territorio del Comune di residenza, o di locazione del fondo, sito nel territorio del Parco, nel rispetto delle vigenti normative regionali, nelle riserve integrali, riserve generali orientate e aree di protezione entro i seguenti limiti giornalieri per persona:
  - asparagi selvatici kg 0,300;
  - bacche di mirto kg 0,100;
  - corbezzoli kg 0,500;
  - fragole kg 0,300;
  - ortica kg 0,200.



5. Nella raccolta dei prodotti del sottobosco è, in ogni caso, vietato l'utilizzo di rastrelli, uncini o altri mezzi idonei a danneggiare lo strato di muschio del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
6. Nella raccolta dei prodotti del sottobosco è comunque vietato disturbare la fauna. È altresì fatto divieto di allontanarsi dai tracciati dei sentieri percorribili nella foresta.
7. È sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale.

### **CAPO III TUTELA DEI VALORI E DELLE CARATTERISTICHE NATURALI**

#### *Art. 12 Tutela delle acque*

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che modificano il regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro forma, se non previsti negli elaborati e nelle NTA o specificamente autorizzati.
2. Fanno eccezione gli interventi direttamente realizzati dall'Ente Parco, ovvero da altri Enti Pubblici previa in ogni caso l'acquisizione del nulla-osta dell'Ente Parco, se finalizzati ai solo ripristino e gestione degli ecosistemi.

Deve ritenersi in ogni caso vietato:

- a) deviare o occultare acque sorgive;
- b) effettuare interventi comportanti rettificazioni o modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua;
- c) effettuare interventi comportanti risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
- d) effettuare escavazioni e estrazioni di materiali litoidi;
- e) effettuare tombamenti e coperture, eccezione fatta per gli attraversamenti delle infrastrutture per la mobilità, per le reti tecnologiche (approvvigionamento idrico, smaltimento dei reflui, telecomunicazioni e trasporto dell'energia);
- f) produrre ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- g) alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza degli argini dei corsi d'acqua;
- h) drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei nei boschi e nelle praterie;
- i) contaminare le sorgenti e i corsi d'acqua, con rifiuti e sostanze inquinanti, provenienti da insediamenti civili, strutture ricettive e attività produttive;

- l) aprire nuovi pozzi anche ad uso domestico nelle aree critiche così come individuate dalle norme specifiche di settore.
  - m) effettuare prelievi diretti di acqua dagli specchi lacustri, salvo deroghe speciali.
3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo sono ammessi nei seguenti casi:
- a) interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture;
  - b) realizzazioni di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene, nonché per la realizzazione di eventuali aree umide legate a progetti di tutela e potenziamento della biodiversità;
  - c) interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie.

#### *Art. 13 Piano di Tutela delle Acque*

1. Per la tutela delle acque interne presenti nel territorio del Parco si rinvia alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, che costituisce piano stralcio dei Piani di Bacino dei bacini del Lazio, qualora compatibili, e comunque le norme del Piano del Parco e del presente Regolamento costituiscono norme minime di tutela.

#### *Art. 14 Tutela degli habitat dunali e delle spiagge*

1. Ad esclusione delle riserve integrali è consentito l'uso delle spiagge per fini turistico-balneari. L'accesso alle spiagge è garantito esclusivamente attraverso specifici percorsi pedonali che salvaguardano gli habitat dunali.
2. È fatto tassativo divieto di accesso alle spiagge al di fuori dei percorsi pedonali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La pulizia delle spiagge, nelle aree definite di tutela integrale ai sensi del Piano del Parco e, nelle more, nelle aree definite di tutela integrale del Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 10 «Latina», e n. 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e n. 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», al

fine della conservazione della morfologia naturale dei luoghi e del contrasto all'erosione costiera deve essere effettuata esclusivamente con mezzi non meccanici.

#### *Art. 15 Tutela dei geositi*

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che possano trasformare irreversibilmente i geositi cartografati nella tavola TA.N.3, nonché tutte quelle aree o località che presentano particolare interesse per la tutela delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del Parco.

#### *Art. 16 Tutela della flora spontanea*

1. La tutela delle specie di flora spontanea è regolato dal “Regolamento Flora e Vegetazione” del Parco del Circeo (allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale).
2. È fatto comunque divieto di introdurre nel Parco specie estranee alla flora spontanea del suo territorio, così come introdurre individui vegetali di specie che, pur appartenendo nominalmente all'elenco delle entità autoctone del territorio, provengano da altre regioni e siano quindi da considerarsi aliene dal patrimonio genetico originario della zona.
3. Per il dettaglio delle specie che possono essere introdotte si veda l'articolo 1 del “Regolamento Flora e Vegetazione” del Parco del Circeo (allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale).
4. Il divieto di cui al comma 2 si estende non soltanto agli individui completi, ma anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica (talee, propaggini, rizomi, ecc.) o deputate alla diffusione non vegetativa (semi, spore).
5. Il divieto di cui al comma 2 del presente articolo non si applica alle piante oggetto di interesse agronomico, che possono essere utilizzate a fini produttivi esclusivamente nelle aree agricole (seminativi, frutteti, pioppeti, oliveti, vigneti, ecc.), con l'esclusione delle aree non sottoposte a coltivazione, e le specie oggetto di coltivazione controllata in orti botanici, arboreti e vivai, nonché le specie utilizzate per l'arredo di giardini privati nelle sole aree di promozione economica e sociale, purché tali specie non siano di carattere invasivo.
6. È altresì vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di organismi transgenici di qualsiasi specie.
7. L'Ente Parco favorisce gli interventi di rimozione delle specie alloctone invasive.

**Art. 17 Tutela della fauna selvatica e introduzioni**

1. L'Ente Parco, anche mediante l'ausilio di appositi rapporti di collaborazione con strutture universitarie e con altri Istituti, attiva e promuove attività di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio della risorsa faunistica, nonché alla sua gestione.
2. L'Ente Parco promuove o realizza, secondo le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e dai documenti tecnici nazionali prodotti dagli istituti pubblici competenti, interventi di gestione, controllo, ripristino, secondo le diverse esigenze anche come delineate nel Piano del Parco.
3. È fatto divieto di introdurre e rilasciare in libertà, nel territorio del Parco, specie esotiche e/o alloctone con particolare riferimento a testuggine a guance rosse (*Trachemys scripta*), il gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), rana toro (*Lithobates catesbeianus*) e la nutria (*Myocastor coypus*), con lo scopo di evitare turbamenti e modifiche negli ecosistemi naturali.
4. Sono comunque fatti salvi:
  - a) gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico promossi dall'Ente Parco attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, in particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 smi e le specie dell'Allegato I della Direttiva 09/147/CE, detti interventi dovranno essere attuati secondo quanto disposto dell'art. 12 del decreto.
  - b) le attività zootecniche.
5. È fatto divieto di introduzione di specie di interesse venatorio, con particolare riferimento al cinghiale (*Sus scrofa*) e lepre europea (*Lepus europeus*).
6. È fatto altresì divieto di introduzione di pesci ossei di specie non autoctone o non derivanti da genotipi locali, con particolare riferimento a Salmonidi, Ciprinidi e Ictaluridi.

**Art. 18 Interventi di riequilibrio faunistico**

1. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, nell'ambito dell'attività di controllo numerico della fauna selvatica, previsto ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e la più generale legislazione vigente in materia, l'Ente, richiesto il parere consultivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, può attivare o autorizzare piani e interventi di cattura finalizzati al monitoraggio o alla ricerca scientifica, al fine del controllo demografico della popolazione esistente.

2. Nel territorio del Parco, è possibile operare il controllo quali-quantitativo delle popolazioni di specie animali, nel rispetto dei criteri e le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Eventuali interventi di eradicazione di specie alloctone, ove necessari, sono autorizzati con la stessa procedura.

#### *Art. 19 Animali randagi e d'affezione*

1. È vietato immettere cani e gatti e altri animali di affezione all'interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza delle abitazioni e nei centri urbani (Zone D).
2. I cani di proprietà, al di fuori delle proprietà private come sopra definite dovranno essere condotti in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani". È fatto obbligo in ogni caso a chiunque conduca un cane di raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
3. Nelle Zone B e C del Parco l'ingresso di cani, al fine di evitare il disturbo della fauna, è autorizzato solo sui percorsi pubblici (strade e sentieri), tassativamente al guinzaglio.
4. Nelle zone A del Parco l'ingresso di cani è comunque vietato.
5. Non è consentita l'introduzione di gatti all'interno del Parco, con esclusione dei centri abitati e delle private abitazioni.
6. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani utilizzati per interventi di pubblico soccorso, per accompagnamento di persone ipovedenti, ovvero per i cani utilizzati per il pascolo di greggi ed armenti, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare.
7. È vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti dai soggetti competenti presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente.
8. L'Ente Parco, nel rispetto della legge 14 agosto 1991 n. 281 e per tutelare la fauna selvatica, richiede l'intervento delle aziende sanitarie locali, qualora sia necessario

realizzare piani di gestione, sia delle colonie di gatti che vivono in libertà, sia dei cani randagi o inselvaticiti.

## **CAPO IV RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA, FAUNA SELVATICA E DI ALTRO MATERIALE**

### *Art. 20 Raccolta e prelievo di organismi vegetali*

1. All'interno dell'area del Parco è vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione delle specie vegetali della flora spontanea.
2. Il divieto di raccolta è applicabile, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei.
3. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono assensibili per:
  - a) attività agro-silvo-pastorali;
  - b) fini didattici e di ricerca scientifica;
  - c) attività di raccolta di funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11 del presente Regolamento;
  - d) la raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea, ai soli residenti nei comuni ricadenti nel territorio del Parco e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici, secondo le modalità del "Regolamento Flora e Vegetazione" allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla legge Regione Lazio 19 settembre 1974 n. 61 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente nonché dall'art. 1 del "Regolamento Flora e Vegetazione" del Parco del Circeo, allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. I divieti di cui al comma 2, non operano nel caso degli interventi agro-silvo-pastorali consentiti dalla legge, dal DPR istitutivo del Parco e dalle NTA, nel caso degli interventi di gestione degli ecosistemi da parte dei soggetti pubblici competenti, del restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi, degli interventi di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.

*Art. 21 Raccolta e cattura di organismi animali*

1. È vietata la cattura di organismi animali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere. È vietato arrecare disturbo agli stessi organismi, soprattutto nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo.
2. È altresì vietato uccidere, ferire o detenere intenzionalmente qualsiasi specie animale presente nel Parco, nonché danneggiare, rimuovere e asportare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati.
3. È vietata la cattura anche temporanea in particolare di uccelli salvo specifici progetti di monitoraggio e ricerca scientifica previsti da programmi di monitoraggio debitamente autorizzati dall'Ente Parco, ed effettuati dai soggetti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
4. È fatta deroga a quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2 per le specie alloctone, infestanti o invasive oggetto di interventi di controllo da parte dell'Ente Parco o di altri Enti preposti.
5. L'Ente Parco provvede a redigere apposito elenco di specie da sottoporre a particolare tutela.
6. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse, sulla base delle previsioni del presente regolamento, di piani o progetti approvati dall'Ente Parco, per:
  - a) pesca sportiva o professionale ed acquacoltura, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
  - b) fini didattici e di ricerca scientifica;
  - c) prelievo faunistico;
  - d) soppressioni eutanasiche sotto il controllo del Servizio sanitario (o figura equipollente) in caso di necessità ed urgenza.
7. I divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non operano in relazione alle attività agricole e silviculturali tradizionali (nelle aree dove le stesse attività sono consentite) nonché in relazione alle operazioni previste dall'applicazione di norme sanitarie, fitopatologiche e veterinarie. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto a comunicazione all'Ente Parco.

**Art. 22 Pesca nei bacini lacustri, nei canali e a mare**

1. Ai sensi del presente Regolamento costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.
2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.
3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.
4. Le modalità di svolgimento della pesca sportiva e professionale e l'acquacoltura nel territorio del Parco sono definiti dal Regolamento dei bacini lacustri del Parco, allegato al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
5. La pesca è inoltre vietata nelle riserve integrali e nei canali di bonifica individuati ai sensi dell'art. 23 della legge Regione Lazio 87/1990 e rientranti nelle Riserve dello Stato;
6. Per quanto riguarda la pesca sportiva, ammessa secondo i contenuti del precedente comma 4:
  - a) è vietato utilizzare ecoscandagli, sonar e qualsiasi altro strumento di ricerca, elettrico e non, per l'individuazione del pesce.
  - b) è vietato qualsiasi tipo di manomissione del fondo, dell'alveo nonché delle sponde dei laghi e dei canali quale ad es. taglio piante per realizzazione di spiazzali nonché l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura.
  - c) l'esercizio della pesca è consentita esclusivamente con i piedi all'asciutto.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta il ritiro del permesso di esercizio della pesca sportiva da parte del Parco.

**Art. 23 Raccolta di reperti naturalistici**

1. La raccolta, anche temporanea, di reperti naturalistici per fini didattici e di ricerca scientifica è soggetta a preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
2. La richiesta di nulla osta alla raccolta, anche temporanea, di reperti naturalistici per fini didattici e di ricerca scientifica deve essere presentata da soggetto pubblico o privato istituzionalmente preposto a tali attività accompagnata da un organico progetto, in cui è necessario specificare gli obiettivi e la durata dello studio o della ricerca, l'ambito



territoriale interessato, il personale addetto, le specie (o i materiali), le quantità ed il periodo della raccolta.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta di qualsiasi reperto naturalistico devono trasmettere all'Ente Parco una relazione sull'attività svolta, allegando una carta topografica con l'indicazione delle zone di ricerca e dei punti di raccolta.
4. L'Ente Parco si riserva il diritto di predisporre il controllo sul materiale raccolto e di prelevare singoli campioni o esemplari di significativa rilevanza scientifica o espositiva.

#### *Art. 24 Raccolta di minerali, rocce e fossili*

1. È vietata la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento di minerali, rocce, fossili, anche se posti in superficie.
2. Le deroghe al divieto di cui al comma 1 sono ammesse solo per fini didattici e di ricerca scientifica, con modalità analoga a quanto previsto all'art. 20, comma 3 del Presente Regolamento.

## **CAPO V INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE**

#### *Art. 25 Attività, opere e manufatti*

1. Nelle riserve integrali e in quelle generali orientate è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova opera o nuovo manufatto, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, salvo gli interventi realizzati dall'Ente Parco, o da altro soggetto pubblico preposto alla gestione delle aree previo intesa con l'Ente Parco e nulla osta sul progetto, direttamente connessi con la gestione del sito, attività di ricerca e monitoraggio od attività di educazione ed interpretazione ambientale.
2. Nel territorio del Parco è vietata la realizzazione di impianti, manufatti ed opere, finalizzati ad attività di stoccaggio, trasporto, trasformazione, produzione e trattamento di materiali, risorse, energia, sostanze, rifiuti, reflui che producano impatti ambientali, paesaggistici, acustici, luminosi, carichi inquinanti, o comunque di modificazione dei luoghi tali da pregiudicare le finalità istituzionali del Parco, fatti salvi gli interventi direttamente connessi alla gestione dell'Ente Parco o connessi alle pratiche agricole. Al di fuori delle riserve integrali, gli interventi sopra descritti, valutata la portata degli impatti prodotti, possono essere realizzati previo Nulla Osta del Parco, che può essere

rilasciato in conformità delle previsioni del Piano, delle NTA e del presente Regolamento.

#### *Art. 26 Condizioni di edificabilità*

1. Nelle riserve integrali (Zone A) e in quelle generali orientate (Zone B), nelle aree a rischio idrogeologico previste dai piani settoriali (PAI) e comunque nelle aree soggette a tutela paesistica integrale previgente, vige il vincolo di inedificabilità, in esecuzione delle leggi vigenti. (non va bene: probabilmente bisognerebbe specificare – se sono queste le intenzioni dei pianificatori - che il vincolo è ex art. 33 legge 47/85 per le zone A e ex art. 32 per le zone B. Le differenze tra vincolo di inedificabilità assoluta e relativa sono notevolissime anche sul piano delle conseguenze penali
2. Al di fuori delle Zone A, ove vige in ogni caso il vincolo di inedificabilità assoluta, nuove costruzioni a fini agricoli sono possibili solo a seguito di nulla osta dell'Ente su un Piano di utilizzazione aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi, o di trasformazione, necessari unicamente allo sviluppo aziendale. Gli interventi edilizi in tal caso dovranno essere conformi alle modalità costruttive tradizionali utilizzate nell'area.
3. Sono consentiti, previo nulla osta interventi di manutenzione e restauro, demolizione e ricostruzione, con aumenti di volume per adeguamenti igienico-sanitari, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti.

#### *Art. 27 Categorie d'intervento edilizio*

1. Per le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente si fa riferimento alle seguenti definizioni:

*a) manutenzione ordinaria*

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

*b) manutenzione straordinaria*

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare o sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti, e prevedano il rifacimento: di intonaci e coloriture esterne; degli infissi esterni; della sistemazione esterna; dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni; del manto di copertura. In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sotto elencati, quando comportino esecuzione di opere murarie, per il rifacimento o l'installazione: di materiali di isolamento; di impianti di riscaldamento o raffreddamento; di ascensori o montacarichi; di impianti di accumulazione o sollevamento idrico; di impianti igienico-sanitari. Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria: l'installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare; la realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo; il consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione; la costruzione di vespai o scannafossi.

*c) restauro e risanamento conservativo*

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

*d) ristrutturazione edilizia*

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

d.1) opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano;

d.2) opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:

d.2.1) costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente;

d.2.2) rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;

d.2.3) ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi;

d.3) opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.

*e) ristrutturazione urbanistica*

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie:

e.1) opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.

e.2) opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parti di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici.

#### *Art. 28 Destinazione d'uso degli edifici*

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area, devono soddisfare.
2. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso. Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
3. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, è sempre subordinato al rilascio del Nulla Osta dell'Ente e deve essere compatibile con le vigenti destinazioni urbanistiche, paesistiche e con quelle previste dal Piano del Parco per l'area la tipologia di zona nella quale sono ubicate.

#### *Art. 29 Edifici con tipologie edilizie storiche*

1. Appartengono alla categoria degli "edifici con tipologie edilizie storiche" i fabbricati la cui data di prima edificazione è antecedente al 1942 (legge 17 agosto 1942, n. 1150) e quelli dichiarati tali con apposito decreto ministeriale.
2. Per gli edifici con tipologie edilizie storiche non è ammessa la ristrutturazione urbanistica, e di norma non è ammessa la demolizione e la ricostruzione anche parziale.
3. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia su fabbricati con tipologie edilizie storiche si applicano criteri generali relativi all'uso di materiali e tecnologie costruttive tradizionali.

4. Sul patrimonio individuato o individuabile, ai sensi dei commi precedenti, come di pregio storico, architettonico e ambientale, ancorché non vincolato ai sensi del Decreto legislativo 42/2004, sono consentiti esclusivamente e salvo più restrittive misure previste dalla strumentazione urbanistica vigente, interventi di:
- 4.1 *Manutenzione ordinaria*, ai sensi dell'art. 31 lett. a) della legge 5 agosto 1978 n. 457 nella quale rientrano:
- a) *Manutenzione ordinaria esterna*:
- riordino del manto di copertura e della piccola orditura del tetto,
  - riparazione dei comignoli, riparazione di grondaie e pluviali nonché loro sostituzione, purché non ne siano mutate le caratteristiche;
  - riparazione sostituzione o introduzione di manti di impermeabilizzazione e opere di isolamento in genere;
  - riparazione di intonaci esterni e sola ripresa di tinteggiature esterne;
  - riparazione e rifacimento di soglie, bancali, inferriate;
  - riparazione di pavimentazioni esterne;
  - riparazione di infissi e serramenti esterni.
- b) *Manutenzione ordinaria interna*:
- riparazione di intonaci e rivestimenti interni;
  - ripresa e/o rifacimento di tinteggiature interne;
  - apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare attuate in conformità alle vigenti prescrizioni per l'edilizia in zona sismica;
  - costruzione di arredi fissi e di piccole opere murarie quali nicchie e muretti di arredamento;
  - riparazione di pavimenti interni;
  - riparazione e/o sostituzione di infissi e serramenti interni.
- c) *Impiantistica*:
- riparazione e/o sostituzione parziale di impianti idro-sanitari, di riscaldamento e tecnologici in genere, all'interno dell'edificio.
- d) *Manutenzione ordinaria degli spazi scoperti*:
- riparazione ripristino interventi di minuta manutenzione (senza mutarne, cioè, le caratteristiche) per opere e sistemazioni esterne (recinzioni, percorsi lastricati, canalizzazioni, allacciamenti, ecc.);

- manutenzione del "verde" esistente, compresa la potatura e lo spostamento di specie non di alto fusto.

Per le attività agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.

4.2 *Manutenzione straordinaria*, ai sensi dell'art. 31 lett. b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 nella quale rientrano:

- consolidamento, opere di sottomurazione e simili concernenti le fondazioni;
- demolizione e rifacimento di porzioni limitate del sistema di fondazione;
- risanamento e/o consolidamento di vespai e miglioramento e/o introduzione di isolamenti in orizzontale;
- consolidamento, demolizione e ricostruzione in luogo di porzioni di muratura portante o di strutture in elevazione in genere, interventi a cucì e scuci e simili;
- consolidamento, demolizione e ricostruzione in luogo di tramezzi e pareti divisorie in genere;
- consolidamento, rifacimento delle strutture portanti del tetto e delle coperture in genere senza modifica delle quote di imposta e di colmo;
- consolidamento di solai, volte, scale;
- demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale con lo stesso tipo di materiale, senza modifica di quota, limitatamente ad alcuni locali e non per l'intera unità immobiliare;
- rifacimento di intonaci interni ed esterni;
- rifacimento applicazione di intonaci e/o rivestimenti interni;
- costruzione di nuovi pavimenti interni;
- nuova esecuzione di tinteggiature esterne;
- rifacimento e nuova costruzione di pavimentazioni esterne;
- sostituzione di infissi esterni aventi caratteristiche diverse dalle preesistenze;
- applicazione di isolamenti termoacustici e di impermeabilizzazioni;
- sostituzione totale, realizzazione di nuovi impianti idro-sanitari di riscaldamento e tecnologici in genere all'interno dell'edificio, senza aumento di volume e/o di superficie delle singole unità immobiliari;

- modifiche e nuova costruzione di "sistemazioni esterne", percorsi lastricati, canalizzazioni, allacciamenti.

Per le attività agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento della superficie utile e senza variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione.

#### 4.3 *Restauro e risanamento conservativo*, ai sensi dell'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Sono sempre da intendersi come destinazioni d'uso compatibili quelle legate ad attività necessarie al funzionamento dell'area protetta quali: rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio logistico lungo i sentieri natura e gli itinerari tematici; punto di appoggio escursionistico; spazio espositivo; ecc.

Sono consentiti, cambi di destinazione per i vani ad annesso rustico (stalle, fienili) in spazi ricettivi e di ricovero comunque connessi all'uso agro-silvo-pastorale del territorio. Sono ammessi aumenti di volume interrato, purché non comportanti modifica al profilo originario del terreno, non prevedano accesso dall'esterno e siano contenuti all'interno della sagoma del fabbricato esistente.

I tipi di intervento appartenenti a questa categoria a categoria sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie:

##### a) *Restauro e risanamento conservativo di tipo A*

In presenza di edifici storici che abbiano mantenuto pressoché inalterate le loro caratteristiche tipologiche e/o costruttive, ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. Ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi.

Il tipo di intervento prevede:

- *la valorizzazione degli aspetti architettonici* mediante: il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni (qualora sia stato alterato l'assetto delle aperture in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture); il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi



siano elementi di documentata importanza; il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti (sia interne che esterne), solai e volte, scale, tetto (vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie); sporti di gronda senza modificarne le caratteristiche dimensionali.

- *l'eliminazione delle superfetazioni* come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti storicizzati del medesimo;

- *l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari* nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti; ogni adeguamento igienico e tecnologico deve essere operato trasformando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie; di norma non è ammessa la realizzazione di nuove aperture;

- *il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali* quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi ecc.

*b) Restauro e risanamento conservativo di tipo B*

In presenza di edifici storici che abbiano subito alterazioni delle loro caratteristiche tipologiche e/o costruttive, ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. Ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi.

Il tipo di intervento prevede:

- *la valorizzazione degli aspetti architettonici*, per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

- *il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni*; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;

- *il restauro e il ripristino degli ambienti interni*: sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti al minimo fissato in 2,50 m, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e di colmo;

- *il consolidamento* tramite interventi strutturali, purché motivato e finalizzato alla conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso;
- *l'eliminazione delle superfetazioni* definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti storicizzati del medesimo;
- *l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari* essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- *il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali* quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi, ecc.
- *la ristrutturazione delle scale esistenti* senza modificarne la posizione del vano; è inoltre ammessa la realizzazione di nuove scale di accesso al sottotetto ovvero ai corpi secondari.

c) *Ripristino tipologico*

L'intervento di ripristino tipologico è previsto per edifici storici fortemente alterati, e/o già parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, ecc.) le caratteristiche originarie. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali;
- *il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte;*
- *il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio* quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

Qualora l'intervento di ripristino tipologico interessi edifici già parzialmente demoliti ed esistano situazioni di pericolo derivanti dallo stato di fatiscenza dell'immobile, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell'edificio, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e/o l'impiego degli stessi materiali preesistenti per l'eventuale ricostruzione.

d) *Recupero e risanamento delle aree libere*

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione del contesto urbanistico e architettonico mediante:

- *la eliminazione delle opere incongrue esistenti;*
- *l'esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale, delle aree e degli spazi liberi.*

1. Ai fini della tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale ed edilizio, ad integrazione di quanto già prescritto da norme e regolamenti comunali, in fase di presentazione delle domande di nulla osta, è richiesta la seguente documentazione integrativa:
  - *accurata analisi degli elementi tipologico strutturali*, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e alla presenza di elementi architettonici di pregio;
  - *documentazione storica*, sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento, costituita da planimetrie, rilievi, immagini, fotografie d'epoca e quanto altro possa contribuire alla determinazione di compatibilità degli interventi proposti;
  - *analisi del rapporto edificio-contesto* e dei rapporti formali e dimensionali dell'intervento proposto con l'insieme.
2. Le analisi di cui al precedente comma devono tradursi in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe. Gli interventi di manutenzione che hanno incidenza sulla struttura, sulla configurazione distributiva o che riguardino interventi sull'esterno degli edifici, ai fini della presentazione del progetto vanno intesi come interventi di manutenzione straordinaria.
3. L'Ente Parco, sulla base della documentazione prodotta nella fase di presentazione delle domande di Nulla Osta di cui al precedente comma 2, procede alla identificazione degli edifici e manufatti di pregio da sottoporre alle seguenti prescrizioni:

*7.1 - Interventi strutturali*

  - Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio, dovranno essere conservati gli elementi verticali portanti sia esterni che interni, salvo che per le superfetazioni comportanti degrado, che devono essere possibilmente demolite.
  - Quanto alle *strutture orizzontali e verticali*, sono vietati gli interventi che comportino:
    - eliminazione di strutture orizzontali e verticali;

- introduzione di nuove strutture verticali od orizzontali a meno che non risultino, da specifica preventiva indagine asseverata, essenziali ed irrinunciabili per la sicurezza statica dell'edificio;
- impiego di elementi e materiali la cui compatibilità (chimica, fisica e meccanica) con gli elementi e materiali originari sia nota e comprovata;
- aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con possibile pregiudizio della resistenza del fabbricato o di alcune sue parti;
- inserimento di elementi la cui rigidità, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'edificio o di sue parti;
- interventi che indeboliscano la muratura in corrispondenza di cantonali o di connessioni a T;
- forature delle volte per l'inserimento di impianti, tranne il caso in cui vi sia l'impossibilità tecnica di procedere altrimenti;
- aumento dei carichi permanenti gravanti sulle volte.

Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti.

### 7.2 - Impianti

Per l'inserimento degli impianti è preferibile mantenere tubi, condutture, cavi fuori traccia.

### 7.3 - Paramenti murari e finiture esterne

Negli edifici già intonacati è ammessa la sostituzione dell'intonaco purché con l'impiego di intonaci tradizionali.

Non è consentito ridurre faccia a vista edifici che si presentino attualmente intonacati, salvo i casi di ripristino del paramento originale.

Le tinte originarie, la cui autenticità deve essere documentata e/o dimostrata con saggi diretti, vanno ripristinate.

Sono vietati gli interventi che comportino:

- pulitura delle murature in pietra a vista con qualsiasi forma di sabbiatura, con metodi che utilizzino acido cloridrico, acido fosforico, acido acetico o soda caustica;

- profilatura dei giunti con malta cementizia;
- evidenziazione ed alterazione delle dimensioni dei giunti;
- posizione a vista di elementi strutturali in cemento armato;
- uso di malta cementizia e malta a base di calce idraulica artificiale;
- uso di rivestimenti plastici;
- uso di tinte a base di resine sintetiche quali idropitture o pitture al quarzo;
- esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia);
- uso di tecniche a spatola o che prevedano sovrintonaci plastici;
- mantenimento di porzioni limitate con pietra faccia a vista senza una motivazione funzionale;
- alterazione o eliminazione degli elementi decorativi originari presenti in facciata;
- realizzazione di elementi decorativi estranei ai caratteri architettonici originari.

#### 7.4 - Aperture

- Le aperture originarie in facciata, comprese finestrelle e fori di areazione, vanno conservate in quanto legate alla morfologia distintiva della tipologia dell'edificio. Qualora sia stato alterato, l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture. Nel caso in cui le forature originarie siano state trasformate compromettendo il recupero della facciata originaria, sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto e con la tipologia dell'edificio.
- Architravi, davanzali e cornici di porte e finestre in legno o in pietra esistenti devono essere mantenute e lasciate a vista; le cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio, vanno evidenziate. Eventuali aggetti in pietra a protezione di porte e finestre esposte alle intemperie sono da conservare o ripristinare. Nel caso di nuove aperture o ripristino di fori preesistenti, deve essere riproposta la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti in facciata.
- Vanno mantenuti i serramenti presenti nelle aperture in facciata del tipo tradizionale, ad una o due ante, in legno naturale o tinteggiato. Quando non presenti nell'edificio non possono essere proposti. Non sono consentite

chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale, infissi in plastica e alluminio anodizzato.

- Sono vietati gli interventi che comportino:
  - realizzazione di nuove aperture con forme, materiali e dimensioni estranei alla tradizione;
  - realizzazione di nuove aperture immediatamente al di sotto di punti di appoggio di elementi portanti di orizzontamenti (solai, balconi, coperture);
  - posa in opera di infissi con forme, materiali e dimensioni estranei alla tradizione;
  - sostituzione e realizzazione di serramenti o di sistemi di oscuramento in alluminio anodizzato o in materiali plastici e comunque realizzazione di sistemi di oscuramento estranei alla tradizione (avvolgibili, tapparelle, veneziane);
  - realizzazione di doppi serramenti a filo esterno di facciata;
  - realizzazione di vetrine o portoni di garage sul filo esterno di facciata.

#### *7.5 - Pavimentazioni*

Non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce essi vanno ripristinati secondo il modello originale.

#### *7.6 - Solai*

Vanno mantenuti i solai di tipo tradizionale, eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali tradizionali.

Per motivi statici (irrigidimento delle strutture), è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura originale, lignea o in muratura, che dovrà comunque rimanere a vista, o anche diagonali per soli impalcati lignei.

#### *7.7 - Coperture*

Le coperture originali (compresi camini, abbaini, ecc.) devono essere conservate. Nel caso in cui il tetto sia stato variato, sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche per riportare l'edificio alle tipologie locali.

Non è ammessa la realizzazione di tetti estranei alla tradizione (per andamento delle falde, struttura dei solai o qualità del manto di copertura).

È ammissibile la variazione della pendenza delle falde, del punto di imposta e della forma del tetto, esclusivamente nei casi di ripristino delle condizioni originali documentate.

Il manto di copertura deve essere rinnovato e/o integrato in materiale tradizionale o comunque consentito. Non è consentito l'uso di tegole di cemento, cemento-amianto, lamiera ondulata.

Non è ammissibile la sostituzione di coperture a falde inclinate con coperture piane.

#### 7.8 - *Cornicioni, sporti, gronde e comignoli*

Sono vietati gli interventi che comportino realizzazione di sporti, gronde, comignoli e cornicioni estranei alla tradizione e, in particolare, l'uso di comignoli prefabbricati in c.a. o in materiale plastico; l'uso di buttafuori in c.a. ed in calcestruzzo prefabbricato; l'uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata; l'installazione visibile di comignoli aspiranti e di antenne paraboliche non centralizzate.

#### 7.9 - *Ballatoi, balconi, logge*

È obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi, sia nelle parti strutturali che nelle finiture.

I parapetti vanno mantenuti e recuperati seguendo il modello originario. Nel caso di improprie modifiche degli stessi è d'obbligo il ripristino privilegiando, quando il modello originario non è documentabile, le forme più semplici legate alla tradizione.

Sono vietati gli interventi che comportino:

- realizzazione di nuovi balconi;
- ampliamento dei balconi esistenti;
- chiusura dei balconi o delle logge con qualsiasi tipo di infisso.

#### 7.10 - *Scale*

Le scale, determinanti il tipo edilizio, dovranno essere recuperate sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura. Nel caso di scale esterne, è fondamentale l'osservazione dell'andamento e della pendenza, delle caratteristiche delle rampe e del numero dei pianerottoli, che dovranno rimanere il più possibile inalterati. Gli elementi deteriorati e non più recuperabili devono essere ripristinati con altri di materiale e segno uguali. Per il ripristino tipologico di parti di scale si

procederà per analogia con le parti superstiti e con gli altri edifici dello stesso tipo. Quando, per motivi di adeguamento funzionale, sia necessario l'inserimento di nuove scale, esse verranno realizzate "a giorno", a struttura autoportante o in appoggio semplice agli estremi riducendo al minimo le cerniere e gli incastri nelle murature preesistenti; per il loro inserimento non è consentito tagliare volte o travi maestre in solai lignei in buono stato di conservazione. Per motivi statici (irrigidimento delle strutture) è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura lignea, o in muratura, originale, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per i soli impalcati lignei.

#### *7.11- Pertinenze*

Non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce essi vanno ripristinati secondo il modello originale. Gli elementi puntuali (edicole, fontane, abbeveratoi, lavatoi, portali, muretti di contenimento o di cinta in pietra, cippi confinari, lapidi storiche, ecc.) vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni. Essendo elementi qualificanti il paesaggio, proprietari e conduttori delle proprietà sono tenuti alla buona e costante manutenzione degli spazi sopra citati. L'intervento sugli stessi si dovrà effettuare con le cautele del restauro in osservanza a quanto previsto dai criteri generali d'intervento.

Sono da valutare con particolare attenzione gli interventi che comportino:

- l'eliminazione e la modificazione sostanziale di aie e di slarghi ubicati tra gli edifici;
- l'impiego di specie vegetazionali non autoctone, né appartenenti alla tradizione locale;
- l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
- la riduzione delle superfici permeabili.

#### *Art. 30 Edifici non di pregio*

1. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, anche urbanistica, su edifici non compresi tra quelli con tipologie edilizie storiche si applicano criteri generali relativi al più adeguato inserimento nel contesto ambientale esistenti.



*Art. 31 Manufatti agricolo - zootecnici*

1. La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa esclusivamente nelle aree di protezione del Parco, secondo le modalità e la disciplina prevista dalla legislazione in materia.
2. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 9 mq e con un'altezza massima di m 2,40. Questa tipologia di costruzione deve prevedere la totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di altro tipo. È consentita la protezione dal suolo tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei. È vietato l'uso di ogni altro tipo di materiale.
3. La costruzione di serre è ammessa esclusivamente nelle aree di protezione (C), secondo le prescrizioni previste dalle NTA.

*Art. 32 Costruzioni temporanee provvisorie e stagionali*

1. Al di fuori delle aree di promozione economica e sociale non sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali, ad eccezione di quelle finalizzate alla fruizione turistica delle spiagge, così come normato dallo specifico Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), quelle ad uso agricolo e quelle necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dall'Ente Parco a fini promozionali, didattici e scientifici o da altri enti e associazioni con le medesime finalità o per ricerche archeologiche.
2. Nell'area di protezione sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali per la vendita dei prodotti del territorio Parco. La sistemazione temporanea e provvisoria di tali costruzioni è soggetta al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente.

*Art. 33 Impianti tecnologici ed utenze*

1. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati ricadenti nelle zone di protezione la messa in opera d'impianti tecnologici deve rispettare i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:
  - a) *opere di allaccio alle reti di servizio*

I vani di contenimento dei sistemi di misurazione delle energie e delle materie erogate agli utenti devono di norma essere ricavati "ad incasso", all'interno delle murature esistenti o di progetto dell'organismo edilizio principale o dei suoi

annessi. Deve sempre porsi particolare cura affinché l'inserimento dei contatori non abbia ad interferire formalmente con gli elementi costitutivi della facciata quali finestre, lesene, archi o porzioni di murature in pietra a vista. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un inserimento ad incasso senza pregiudicare l'aspetto e le caratteristiche costitutive della facciata, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di contenimento che fuoriescono dai corpi di fabbrica, purché in adiacenza alle murature e al piano di campagna.

Non sono ammessi manufatti esterni e distinti dai principali volumi edilizi a meno che tali localizzazioni non siano necessarie per ragioni di sicurezza o per particolari condizioni dell'organismo edilizio.

La sistemazione dei contatori, realizzata tramite incasso nelle murature esistenti e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non è da sottoporre al rilascio del nulla osta dell'Ente. Al contrario, la sistemazione dei contatori che realizzi nuovi volumi, sia in adiacenza che esterni all'organismo edilizio, è da sottoporre al rilascio del nulla osta.

#### *b) opere ed impianti tecnologici*

Non è consentita la realizzazione o l'installazione di impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, purché inseriti nei piani di miglioramento agricolo ambientale. L'installazione di serbatoi per combustibili è consentita solo nei casi in cui sia possibile il loro interramento.

È consentita l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative, purché la messa in opera di tali impianti sia improntata a criteri di reversibilità, comporti minimi movimenti di terra, sia inserita nell'ambiente tramite un insieme di opere a basso impatto edilizio.

#### *c) smaltimento delle acque piovane*

Ogni progetto edilizio da sottoporre al rilascio del nulla osta dell'Ente deve prevedere un puntuale ed idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai terreni circostanti l'organismo edilizio. Tale smaltimento deve essere realizzato tramite un insieme coordinato di canalette e cunette tracciate sul terreno con l'ausilio di pietrame e senza l'uso di opere in conglomerato cementizio o bituminoso.

#### *Art. 34 Demolizioni*

1. Le demolizioni ove consentite devono essere in ogni caso preventivamente autorizzate con Nulla Osta dell'Ente, salvo gli interventi effettuati dai comuni, dall'A.G. o dallo stesso Ente Parco in esecuzione di provvedimenti amministrativi o penali di contrasto all'abusivismo edilizio.

#### *Art. 35 Costruzione di piscine*

1. Nel Parco, al di fuori delle aree di promozione economica e sociale, in relazione alla perdurante criticità che investe gli acquiferi della Pianura Pontina, è vietata la realizzazione di piscine ad uso privato residenziale.
2. Sono ammesse le piscine di uso stagionale, poggiate a terra, di capienza inferiore a 6 mc di acqua.

#### *Art. 36 Costruzione di vani interrati*

1. Nelle aree di protezione e in quelle di promozione economica e sociale è consentita la realizzazione di vani interrati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - l'intervento deve essere contenuto nei limiti di superficie del manufatto esistente e non deve comportare alcuna alterazione del suo aspetto esteriore;
  - la realizzazione del vano interrato deve tenere conto delle condizioni di stabilità del manufatto esistente che non potrà essere demolito nel caso rientri nella casistica di cui all'art. 29 del presente regolamento;
  - l'altezza massima del vano interrato non deve superare metri 2,40;
  - l'accesso al vano interrato deve essere previsto solo dall'interno del fabbricato esistente.

#### *Art. 37 Spazi aperti di pertinenza degli edifici*

Al di fuori delle riserve integrali, fatto salvo quanto finalizzato alla gestione dei siti, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi negli spazi aperti di pertinenza degli edifici:

a) *recinzioni*

Sono ammesse recinzioni purché strettamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali o agli edifici esistenti e purché realizzate interamente in legno o, in subordine, da pali in legno e reti metalliche non plastificate.

In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-pastorali.

b) *pavimentazioni esterne*

Le pavimentazioni esterne di servizio ai fabbricati sono ammesse limitatamente alle aree di protezione e alla realizzazione dei percorsi di distribuzione adiacenti ai fabbricati stessi.

I percorsi di distribuzione possono avere larghezze non superiori a metri 1,20.

Per i fabbricati ad uso abitativo è possibile mettere in opera pavimentazioni, adiacenti la facciata principale, con larghezze fino a metri 2,40.

Le pavimentazioni esterne si realizzano con materiali permeabili posati a secco direttamente sul terreno. Non è ammesso l'uso di conglomerati cementizi. Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate. Sono ammesse eccezioni a quanto stabilito alla presente lettera, per le pavimentazioni strettamente funzionali a particolari lavorazioni agro-silvo-pastorali, purché inserite nei piani di miglioramento agricolo ambientale.

c) *arredi esterni*

Gli elementi di arredo esterno agli edifici – quali fontane, panchine ed altro – devono essere realizzati secondo tipologie e forme consolidate e presenti nel paesaggio circostante.

d) *piantumazioni*

A corredo degli edifici e all'interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad habitus arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone. L'uso di specie esotiche è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico, purché non si tratti di specie invasive o allergeniche. È ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone.

e) *illuminazioni*

Le luci elettriche esterne devono essere limitate allo stretto necessario a segnalare l'ingresso e i percorsi verso le abitazioni. I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso, opportunamente schermati ai lati per evitare dispersioni

verso il cielo, e non potranno utilizzare lampade al neon o con colorazioni diverse da quelle prodotte dalle normali lampade ad incandescenza.

f) *insegne*

È vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo al di fuori dei centri urbani. La cartellonistica di indicazione commerciale è ammessa solo se strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del Nulla Osta dell'Ente. Sono vietati gli impianti pubblicitari stradali.

g) *porticati e tettoie*

La realizzazione di nuovi porticati e tettoie in muratura è ammessa secondo le tipologie presenti in loco. Sono consentite strutture tipo “pergolato” in legno.

h) *antenne per le telecomunicazioni*

Nelle aree di protezione e in quelle di promozione economica e sociale è consentita l'installazione di antenne centralizzate semplici o paraboliche, nelle abitazioni dei residenti, nelle strutture ricettive e negli impianti industriali, utilizzando comunque soluzioni di mitigazione.

### **Art. 38 Sistemazioni agrarie tradizionali**

1. Sono favoriti interventi tesi alla tutela e al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali e al ripristino dei paesaggi agrari tradizionali.
2. Per interventi di manutenzione e restauro delle sistemazioni agrarie tradizionali si applicano i criteri generali relativi all'uso di materiali e alle tecnologie costruttive tradizionali.

## **CAPO VI INTERVENTI IDRAULICI E DI CONSOLIDAMENTO**

### **Art. 39 Interventi sui manufatti esistenti**

1. I manufatti esistenti, inclusi quelli storici, relativi ad opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti, devono essere mantenuti tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, salvo i casi di rischio idraulico in cui sia indispensabile un intervento di demolizione.
2. Per i lavori di restauro, riqualificazione e manutenzione delle canalizzazioni e dei corsi d'acqua, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, è necessario il Nulla Osta del Parco.

*Art. 40 Interventi di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti*

1. Oltre a quanto previsto dalle NTA, valgono le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di difesa del suolo e gestione delle acque.
2. Nelle riserve integrali e generali orientate le nuove opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti devono essere realizzate, là dove possibile, con le tecniche della ingegneria naturalistica.
3. L'uso del cemento armato deve essere in ogni caso limitato a particolari e specifici interventi di consolidamento, altrimenti non realizzabili con altre tecniche.
4. Negli interventi di ingegneria naturalistica devono essere utilizzati esclusivamente individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza da ecotipi locali, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche autoctone.
5. La raccolta nel Parco di materiali vegetali da utilizzare nelle opere di ingegneria naturalistica è sottoposta a rilascio di specifico nulla osta (se non ricompreso nel più generale nulla osta per la realizzazione delle opere di regimazione o consolidamento) e deve essere comunque limitata e circoscritta all'intervento da eseguire. Sono in ogni caso escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla legge Regione Lazio 19 settembre 1974 n. 61 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente con apposito elenco, come suscettibili di speciale tutela.
6. Le nuove popolazioni insediate con gli interventi di ingegneria naturalistica, attraverso tecniche di propagazione vegetativa, devono essere stati prelevati da individui originari diversi e possibilmente di stazioni diverse.

*Art. 41 Opere di ripristino ambientale*

1. Previa in ogni caso l'acquisizione del Nulla Osta del Parco, sono autorizzabili attività di mitigazione delle modificazioni morfologiche indotte dall'attività di cava attraverso interventi di risistemazione e di ripristino ambientale, di rimodellamento dei versanti, e di recupero vegetazionale ove finalizzate al raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza e favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare significato botanico.
2. Gli inerbimenti finalizzati al recupero naturalistico di aree degradate sono autorizzabili previo Nulla Osta dell'Ente Parco.
3. L'Ente Parco promuove e realizza ovunque possibile, opere di rinaturalizzazione e di ripristino delle condizioni originarie dell'ecosistema, o comunque di miglioramento

ecosistemico, secondo le indicazioni del Piano del Parco o di studi specifici in materia, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

## **CAPO VII INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO**

### *Art. 42 Divieto d'apertura di nuove strade*

1. Nel territorio del Parco è vietata la costruzione di nuove tratte stradali, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45-48 delle NTA e dagli elaborati cartografici richiamati nonché delle previsioni urbanistiche comunali relative alle aree di promozione economica e sociale.
2. Fanno eccezione dal divieto di cui al comma precedente, previo nulla-osta dell'Ente Parco, le piste non asfaltate necessarie allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nonché la realizzazione di nuova viabilità per protezione civile ed antincendio boschivo. In questo caso si indica l'utilizzazione dei tracciati esistenti.

### *Art. 43 Categorie d'intervento viario*

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio viario esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni:

*a) manutenzione ordinaria*

Sono definiti interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo stesso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti per lo smaltimento delle acque piovane.

Tali interventi, non soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente, non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario.

*b) manutenzione straordinaria*

Sono definitivi interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario.

Tali opere e modifiche, soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente, non potranno comunque comportare alterazioni agli elementi costitutivi e al carattere architettonico dell'organismo viario.

*c) ristrutturazione*

Sono definiti interventi di ristrutturazione viaria quelli rivolti a trasformare gli organismi viari mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo viario in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo viario, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati.

#### *Art. 44 Interventi ed opere sulla viabilità carrabile*

1. Per interventi sulle tratte viarie esistenti, carrabili e prive di elementi di valore storico, e così pure per la realizzazione di nuovi raccordi o adeguamenti previsti dal Piano, sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, ed inoltre si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

##### *a) pavimentazioni*

Le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui non siano in contrasto o di intralcio per la sicurezza della circolazione.

##### *b) opere d'arte stradale*

Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, di carattere storico (anteriori al 1940), o comunque dichiarati tali con decreto ministeriale, devono di norma essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione. Fanno eccezione quei particolari casi, opportunamente documentati dall'ente attuatore dell'intervento, in cui tali elementi storici devono essere abbattuti e/o sostituiti con nuovi sistemi, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione.

Nella costruzione di nuove opere si deve di norma realizzare una organica continuità di forme, dimensioni e materiali con quelle storiche presenti nel contesto.

I parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale. I nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono essere realizzate, con le tecniche della ingegneria naturalistica.



*Art. 45 Segnaletica, cartellonistica e impianti pubblicitari*

1. L'indicazione dei percorsi di visita al Parco, lungo strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali ed interpoderali, adotta la simbologia e le caratteristiche tecniche analoghe alla segnaletica orizzontale e verticale del C.A.I. o degli altri soggetti competenti in materia, opportunamente integrata dal simbolo dell'area protetta.
2. È fatto divieto a chiunque di apporre elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco.
3. Sono vietate tutte le attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, se non autorizzate dall'Ente Parco.

*Art. 46 Interventi ed opere sulle reti e sugli impianti tecnologici esistenti*

1. Gli interventi e le opere sugli impianti tecnologici esistenti e regolarmente autorizzati dal punto di vista ambientale (nulla-osta del Parco), paesaggistico e urbanistico, fanno riferimento alle seguenti modalità:

*manutenzione degli impianti*

Gli interventi di manutenzione ordinaria di impianti consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta del Parco.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modifichino le caratteristiche dello stesso relativamente agli aspetti morfologici o volumetrici, sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta dell'Ente.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di elementi arborei – laddove gli stessi non rientrino nelle esenzioni dal nulla osta - è soggetto al preventivo rilascio del nulla osta.

*smantellamento degli impianti inutilizzati*

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire altri esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento di quanto non più utilizzato, deve prevedere inoltre il ripristino di tutte le opere e dei luoghi nelle condizioni precedenti l'installazione.

2. Per quanto riguarda le linee elettriche, gli impianti installati in sostituzione dei preesistenti dovranno essere realizzati mediante interrimento dei cavi, almeno nei casi di media o alta tensione.
3. Per quanto riguarda gli impianti fognari esistenti, è favorito l'adeguamento verso sistemi di smaltimento che prevedano una diversa canalizzazione per le acque di scarico civile che vanno differenziate dalle acque di scarico meteoriche (realizzazione reti duali).
4. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o comunque comportanti l'emissione di radiofrequenze ed emissioni elettromagnetiche, aziendali ed industriali, e le antenne di grandi dimensioni (oltre i 2 metri di altezza) quali ripetitori telefonici, televisivi, radiofonici e di trasmissioni radio sono autorizzabili solo nell'ambito di una pianificazione elaborata dalle amministrazioni comunali competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di telecomunicazioni, sulla quale l'Ente Parco si esprime con proprio nulla-osta. Nelle more, sono ammessi previo nulla-osta dell'Ente Parco i soli interventi previsti come prioritari dalle normative vigenti nell'ambito delle telecomunicazioni e radiofrequenze, qualora:
  - a) rispettino i valori di emissione previsti dalle norme vigenti e siano certificati dall'ARPA;
  - b) siano localizzati preferibilmente su strutture e tralicci esistenti, situati al di fuori delle riserve integrali e riserve generali orientate e precedentemente regolarmente assentiti in termini ambientali (autorizzazione o nulla osta del Parco), paesaggistici, urbanistici e di titolarità di uso delle aree;
  - c) nei soli casi in cui non sia tecnicamente possibile utilizzare strutture e tralicci esistenti, possono essere impiantate nuove strutture, a condizione che siano localizzate in posizioni che non compromettano i valori ambientali del Parco, anche in termini di visibilità ed inserimento nel paesaggio;
  - d) eccezioni a quanto riportato nella precedente lettera b) possono essere autorizzate per impianti che ricadano in riserve generali orientate o riserve integrali solo di fronte a comprovate superiori esigenze di difesa della nazione, di garanzia della sicurezza del volo di aeromobili o dei sistemi di comunicazione di superiore interesse pubblico; il nulla osta può essere rilasciato purché le soluzioni tecniche proposte siano indirizzate a minimizzare e ridurre il numero di strutture presenti, incluse quelle preesistenti; le stesse acquisiscano successivamente pareri favorevoli e autorizzazioni relativamente ai vincoli paesaggistici, urbanistici e alla titolarità di

uso delle aree; il soggetto richiedente dimostri che eventuali strutture precedenti da esso o altri soggetti collegati realizzate negli stessi ambiti ed inutilizzate siano state regolarmente rimosse, o se ne preveda la rimozione prima della realizzazione della struttura per la quale si richiede il nulla osta; il progetto preveda misure di sistemazione delle aree limitrofe che ne minimizzino l'impatto ambientale, anche attraverso apposite schermature vegetali con piante autoctone, ove possibile anche in ambito urbano, e l'inserimento architettonico nel contesto nel quale viene posizionato.

**Art. 47** *Realizzazione di nuove reti e impianti tecnologici*

1. Nelle riserve integrali è fatto tassativo divieto di installazione di nuove reti e impianti tecnologici, ad esclusione di quelli fognari. Nelle riserve generali orientate è ammessa la loro installazione limitatamente agli edifici di cui sia comprovata la congruità urbanistica. Nelle aree di protezione in cui siano presenti strade vicinali, comunali e/o provinciali, le linee dei servizi a rete devono essere interrato lungo il tracciato di detta viabilità.
2. Per i nuovi impianti di smaltimento fognario è vietata la realizzazione di fognature miste. La nuova progettazione deve prevedere una diversa canalizzazione per le acque di scarico civile che vanno differenziate dalle acque di scarico meteoriche mediante la realizzazione di reti duali.

**Art. 48** *Smantellamento delle reti e degli impianti tecnologici*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti responsabili della costruzione di reti e impianti tecnologici, di elettrodotti, di antenne e ripetitori non più in servizio, ovvero i loro aventi causa, devono bonificare i resti di tali tratte nelle aree di riserva integrale e in quelle di riserva generale orientata.
2. In mancanza, previa diffida, l'Ente Parco procederà con apposite ordinanze allo smaltimento diretto degli stessi in danno degli interessati.

## **CAPO VIII ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO**

### *Art. 49 Svolgimento delle attività commerciali*

1. Il commercio ambulante è consentito, limitatamente all'arco temporale che va dall'alba al tramonto, lungo la viabilità principale esistente, all'interno di banchine e piazzole di sosta di ampiezza idonea, atte a garantire la sicurezza di cose e persone, ove non in contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza stradale. L'installazione, sia pure a carattere temporaneo, di tavoli, tettoie, ombrelloni e tendaggi vari, può essere consentita ove non confligga con il pieno godimento del paesaggio e non costituisca limitazione al libero uso del suolo pubblico.
2. Il commercio ambulante deve intendersi in ogni caso vietato: all'interno delle aree boscate, delle aree di interesse comunitario, delle aree di monumento naturale, delle aree e particolare pregio naturalistico, delle aree di particolare pregio storico-paesaggistico, nelle aree prative, in prossimità di siti archeologici, o in posizione tale da limitare il pieno godimento delle visuali.
3. Deroghe alle limitazioni di cui ai commi precedenti sono possibili, con provvedimento motivato dell'Ente, in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali o altre manifestazioni organizzate dal Parco o altri enti pubblici e associazioni di protezione ambientale.
4. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.
5. La distribuzione o vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadget, ecc. sul Parco, può svolgersi in luoghi e con modalità definite a discrezione dell'Ente, anche con apposite strutture temporanee o permanenti realizzate specificamente nelle aree di maggiore interesse naturalistico od archeologico, anche sulla base delle indicazioni del Piano del Parco.

## CAPO IX ATTIVITÀ AGRICOLE E SILVO PASTORALI

### *Art. 50 Disposizioni generali*

1. La programmazione e la gestione delle attività agro-silvo-pastorali, devono sempre perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.
2. Con riferimento agli obiettivi sopra definiti, l'Ente Parco promuove l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle produzioni agricole e all'allevamento, in particolare per favorire e sostenere:
  - a) la permanenza in loco delle attività produttive agricole e pastorali a garanzia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale, valorizzando i servizi ambientali forniti dalle imprese;
  - b) le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, ed orientate alla agricoltura con metodo biologico, favorendo la specializzazione delle imprese;
  - c) gli interventi diretti alle innovazioni tecnologiche, nel campo dell'organizzazione di impresa, della tutela della qualità del prodotto, dello smaltimento dei rifiuti e della razionalizzazione dell'uso delle risorse;
  - d) le attività di informazione, consulenza e orientamento, dirette alla promozione di forme di associazione e cooperazione tra le imprese, all'assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa in particolare per i giovani e per le aziende familiari, alla formazione professionale anche attraverso la realizzazione di laboratori sperimentali, alla commercializzazione dei prodotti di nicchia e biologici anche con interventi di divulgazione informativa;
  - e) lo sviluppo dell'agriturismo, dell'utilizzo dei prodotti agricoli all'interno del Parco mediante l'assistenza tecnica, la formazione professionale, il convenzionamento per attività ricreative e educative e di manutenzione del territorio e delle strutture di gestione;
  - f) i programmi di ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio; nonché i progetti di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati.

L'Ente Parco promuove il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici ai fini di garantire una loro corretta applicazione.

*Art. 51 Limitazioni generali alle attività agro-silvo-pastorali*

1. Nelle riserve integrali e nelle riserve generali orientate del Parco è vietata la riduzione a coltura di superfici boscate e di aree a vegetazione naturale, con particolare riferimento alla macchia sulla duna e alla vegetazione delle zone umide (cariceti, ecc.). Per le aree di pascolo eventuali interventi di rimozione artificiale della vegetazione naturale (esclusa la stessa diretta attività di pascolo) sono subordinati a piano agronomico-naturalistico che definisca l'impatto degli interventi sulla vegetazione naturale.
2. È sempre vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco e ogni altra sistemazione della tradizione agraria locale. Eventuali interventi di assoluta necessità devono essere adeguatamente motivati ed eseguiti solo previo nulla-osta dell'Ente Parco.
3. La costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei ed arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco non più alti di 80 cm e ogni altra sistemazione della tradizione agraria locale.

*Art. 52 Abbruciamenti*

1. L'abbruciamento di stoppie e di altri residui vegetali derivanti da pratiche agro-silvopastorali, è consentito unicamente - al di fuori dei periodi in cui vige lo stato di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi - quando la distanza dal bosco superi i 100 metri e fuori dal periodo invernale (almeno fino alla fine di febbraio) consentendo in tal modo il mantenimento in loco delle stoppie e le paglie nonché la vegetazione presente al fine dei cicli produttivi.
2. Ogni abbruciamento è soggetto a comunicazione preventiva al Parco, in cui deve risultare il nome del soggetto responsabile e delle persone che verranno impiegate, nonché la data e il luogo dell'evento.
3. L'abbruciamento stesso deve avvenire su specifiche aree idonee allo scopo, dove non vi sia presenza di fauna selvatica. Il luogo dove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ed idonei ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione.
4. Durante l'abbruciamento e fino al totale esaurimento della combustione, è fatto obbligo agli interessati di essere costantemente presenti sul luogo, con personale sufficiente nel

numero e dotato di mezzi idonei al controllo e, ove necessario, spegnimento delle fiamme.

### *Art. 53 Pratiche colturali consentite*

1. Nelle riserve generali orientate del Parco è consentita solo la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta biologica e integrata, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco solo per gravi e comprovati motivi di ordine fitosanitario.
2. Nei pascoli e nelle praterie è vietato l'uso di prodotti chimici per pratiche di concimazione e diserbo, nonché di prodotti chimici di sintesi nelle pratiche selvicolturali.
3. Nelle aree di protezione, pur essendo incentivato dall'Ente Parco l'impiego di tecniche di lotta biologica ed integrata, è consentito l'uso di antiparassitari previsto dalle norme vigenti e l'uso di concimi chimici, ad integrazione di quelli di origine animale e vegetale, fino ad un massimo di apporto di principi attivi pari al 50% del totale da scegliere tra le tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità e da applicare nei periodi meno dannosi per le specie selvatiche (autunno e inverno).
4. Nell'esecuzione delle suddette pratiche colturali dovrà essere tenuto conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti;
5. È comunque, vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen) 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani
6. La coltivazione in coltura protetta è consentita nelle aree di protezione e nelle aree di promozione economica e sociale, purché avvenga con l'impiego di tecniche di lotta biologica o integrata o disciplinari di sostenibilità approvati dall'Ente Parco, secondo le seguenti modalità:
  - a) Utilizzo di tunnel di piccole dimensioni (altezza da terra massimo metri 1), con l'utilizzo di "archetti" o altre tecniche simili, purché venga utilizzato materiale per

- la copertura di tipo ecologico (materiali biodegradabili, teli di stoffa o sintetici traspiranti e recuperabili a fine stagione colturale, o materiali simili);
- b) Utilizzo di tunnel stagionali, con l'utilizzo di "archi" o altre tecniche simili, purché:
- 1) venga utilizzato materiale per la copertura di tipo ecologico (materiali biodegradabili, teli di stoffa o sintetici traspiranti e recuperabili a fine stagione colturale, o materiali simili);
  - 2) venga garantita la connettività tra i lati degli stessi lasciando opportuni varchi laterali a terra e limitazioni alla lunghezza lineare delle strutture al fine di evitare la realizzazione di un *continuum* delle strutture artificiali e in modo da creare aree di rifugio e corridoi lasciando crescere vegetazione spontanea ovvero piantumando vegetazione arbustiva;
  - 3) le strutture vengano mantenute ad almeno 10 metri dal confine aziendale; in tal caso la superficie aziendale interessata non potrà superare il 20% per le proprietà superiori a 3 ha e 40 per le proprietà inferiori a 3 ha; le percentuali potranno aumentare al 30% e al 50% qualora anche quelle esistenti siano trasformate alla produzione biologica;
  - 4) le strutture vengano smontate a fine produzione stagionale;
- c) Utilizzo serre permanenti, purché:
1. per le nuove strutture la produzione sia in disciplinare biologico o di transizione al biologico;
  2. la superficie aziendale interessata non superi la superficie aziendale interessata non potrà superare il 20% per le proprietà superiori a 3 ha e 40 per le proprietà inferiori a 3 ha; le percentuali potranno aumentare al 30% e al 50% qualora anche quelle esistenti siano trasformate alla produzione biologica;
  3. le strutture siano ad almeno 10 metri dal confine aziendali;
  4. le strutture siano distanti almeno 150 metri dalle sponde dei laghi; per le strutture esistenti entro tale fascia sono consentite le attività legittime esistenti; il loro arretramento dal lago viene rimesso a piani di riqualificazione su iniziativa dei privati;
  5. nella fascia dei 150 metri è vietata ogni tipologia di nuova serra fissa; mentre sono ammesse le serre stagionali e removibili con esclusione di una fascia di 50 m dalla sponda, nella quale non potrà essere realizzata alcun intervento; tali deroghe puntuali e motivate potranno essere ammesse dall'Ente Parco nel caso



- nel quale l'azienda agricola rientri per più del 50% della sua superficie nella fascia suddetta, l'azienda o il suo titolare o i suoi familiari di primo grado non dispongano di altre aree coltivabili a serra, anche fuori parco, e non sia possibile individuare localizzazioni alternative anche tramite accordi con altre aziende agricole o con l'utilizzo di terreni di proprietà pubblica disponibili; le deroghe non potranno comunque riguardare aree che siano distanti meno di 50 metri dalla sponda dei laghi o dal bordo della Foresta Demaniale; gli emungimenti di acque utilizzate dovranno comunque essere disposti ad almeno 50 metri di distanza dal bordo dei laghi;
6. venga utilizzato materiale per la copertura di tipo ecologico (materiali biodegradabili, teli di stoffa o sintetici traspiranti e recuperabili a fine stagione culturale; plastiche ecologiche rigide o no; o materiali simili);
  7. venga garantita la connettività tra i lati delle serre, lasciando nelle stesse opportuni varchi laterali a terra – di almeno uno per 0,50 metri, almeno ogni 5 metri;
  8. l'altezza di ciascuna struttura non superi i 5 metri, la larghezza 20 metri e la lunghezza non superi i 50 metri e tra una struttura e l'altra venga garantita una distanza di almeno 3 metri limitando in tal modo la lunghezza lineare delle strutture al fine di evitare la realizzazione di un continuum artificiale e per creare aree di rifugio e corridoi che favoriscano la biodiversità, quale garanzia di equilibrio ecosistemico;
  9. siano utilizzati per l'irrigazione impianti "goccia a goccia";
  10. siano utilizzati per le strutture delle serre materiali e tecniche idonei a minimizzare l'utilizzo di acqua ("Serre ecologiche"), in particolare non utilizzando l'acqua per il raffreddamento della struttura delle serre, o utilizzando a tal scopo circuiti chiusi con cisterne di raccolta;
  11. i progetti delle serre siano supportati da adeguato studio geologico che dimostri la non interferenza delle attività, inclusi emungimenti e dilavamenti, con la qualità delle acque superficiali e dei laghi;
  12. i materiali utilizzati vengano interamente riciclati a fine ciclo della struttura, con particolare riferimento ai materiali di copertura;
  13. con la realizzazione delle nuove strutture vengano interamente dismesse e riciclate quelle preesistenti;

14. in caso di compresenza di serre e “tunnel”, la superficie aziendale interessata non superi i limiti complessivi sopra richiamati;
- d) in tutti i casi precedenti tranne il primo, venga garantito – anche con apposite piantumazioni - l'utilizzo di vegetazione naturale schermante (siepi, alberature) intorno alle strutture e sul bordo dei campi interessati dalle stesse, ai fini dell'assorbimento delle sostanze utilizzate per le attività agricole, difesa dall'erosione, schermatura paesaggistica, assorbimento dell'acqua e aree di rifugio per entomofauna utile; le specie utilizzate dovranno essere tassativamente specie autoctone; nel caso delle serre fisse la fascia di vegetazione presente o di nuova realizzazione sul margine dei campi dell'azienda interessata, per tutto il perimetro, non potrà essere inferiore ai 5 metri di larghezza e dovrà prevedere un filare di querce (sughere o lecci) al margine e una siepe per il resto dell'area; in aggiunta, intorno alle serre realizzate, dovrà essere prevista una siepe di almeno due metri di larghezza;
- e) in tutti i casi precedenti tranne il primo i nuovi interventi dovranno essere autorizzati dall'Ente Parco con apposito nulla-osta, sulla base di un progetto di piano aziendale redatto da un agronomo o agrotecnico supportato da competenze naturalistiche che valutino l'intervento stesso dal punto di vista dell'inserimento ambientale e dell'utilizzo delle acque, incluse le captazioni preesistenti e che tenga conto di mitigazioni ambientali e paesaggistiche oltre che di disciplinari certificati di produzione; il progetto dovrà valutare le eventuali strutture preesistenti ed integrarle nello stesso, in modo che il nulla osta possa valutare il contesto complessivo dell'azienda e delle aree limitrofe e gli effetti cumulativi;
- f) sono considerate in regola al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le sole strutture che abbiano titoli preesistenti completamente conformi alle normative urbanistiche, paesistiche ed ambientali, inclusa l'autorizzazione o nulla osta del parco, qualora previsti, ottenuti all'epoca della realizzazione;
- g) nel caso di aziende agricole o coltivatori diretti che abbiano pendenti procedimenti amministrativi, procedimenti penali o che abbiano condanne in giudicato relativi ad abusi edilizi preesistenti nell'area dell'azienda agricola situata nel Parco, il nulla osta dell'Ente Parco per nuovi interventi serricoli è

subordinato alla demolizione degli immobili oggetto del procedimento o alla definizione delle procedure di condono ad essi riferiti;

- h) l'Ente Parco può rilasciare nulla osta relativi ad allacciamenti elettrici o di impianti esclusivamente nel caso in cui essi risultino afferenti a strutture agricole che rispettino quanto previsto dal presente articolo, o ad immobili residenziali in regola con le normative urbanistiche, paesistiche o ambientali.

#### *Art. 54 Limitazioni alla pastorizia*

1. Nel Parco il pascolo è consentito, nelle aree uso situate in aree di protezione e di sviluppo economico e sociale, esclusivamente al bestiame bovino, bufalino, equino e ovino.

#### *Art. 55 Carico pascolivo*

1. La densità di bestiame sostenibile nelle diverse aree autorizzate per il pascolo dovrà essere determinata nell'ambito di un Piano di utilizzo dei pascoli, da redigere sulla base di stime della produttività dei pascoli stessi e del carico di bestiame mantenibile senza compromettere le caratteristiche fisiche del terreno e la rinnovazione e la crescita del cotico erboso, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nel Parco; in assenza di tali Piani, la densità di bestiame non dovrà superare la soglia di 2 UBA/ha per anno.

#### *Art. 56 Allevamenti*

1. È fatto divieto di allevare ungulati ed uccelli di specie non domestiche e comunque oggetto di attività venatoria. Sono eccezionalmente autorizzabili allevamenti di specie autoctone all'interno di piani e programmi di riqualificazione e ripopolamento faunistico, che vedano la partecipazione dell'Ente Parco e di altri Enti ed Istituti pubblici.
2. Le attività di molluschicoltura, itticultura ed acquacoltura sono consentite, previo nulla osta del Parco, nelle sole aree di protezione, purché negli impianti siano poste in atto soluzioni ed accorgimenti tecnici che evitino l'immissione casuale degli animali nell'ambiente acquatico circostante. In particolare, per quanto riguarda i laghi, si veda il "Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco nazionale del Circeo", approvato con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2011, allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

*Art. 57 Danni da fauna selvatica*

1. Sono indennizzabili, da parte dell'Ente Parco, in attuazione dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, unicamente i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole di proprietà privata e pubblica ed alle opere in esse approntate sui terreni ricadenti all'interno dell'area protetta.
2. Le modalità dell'indennizzo di cui al comma precedente, nonché le modalità per l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione dei suddetti danni, sono disciplinate da uno specifico "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

*Art. 58 Direttive generali sui boschi*

1. L'Ente Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.
2. L'Ente Parco promuove e incentiva progetti per il rafforzamento, mantenimento e recupero della naturalità delle aree boscate, privilegiando la tutela degli alberi monumentali e delle formazioni forestali vetuste.
3. Ai fini del presente regolamento si assume la definizione di "bosco" riportata all'articolo 4 della legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39 vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.
4. Per gli interventi silvo-culturali non specificati nel presente regolamento si rimanda alla legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39 e al Regolamento Regione Lazio 18 aprile 2005, n.7, nonché alle misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS); Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio 17 dicembre 2008 n. 928.

*Art. 59 Potature*

1. Per gli interventi di potatura ed abbattimento in area urbana (centro edificato ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per alberi costituenti giardini (corti delle abitazioni) anche fuori dai centri edificati ricadenti nel territorio del Parco, si applicano

le procedure di semplificazione previste dall'allegato Regolamento per la flora e vegetazione.

2. Sono esclusi da tale semplificazione:

- a) le situazioni che possono essere assimilate ad aree boscate ai sensi della legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39 e del relativo Regolamento Regionale di Attuazione 18 aprile 2005, n.7;
- b) le alberature e gli individui arborei camporili nonché le siepi, come definite dall'art. 28 della legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39 nonché dall'art. 57 del relativo Regolamento Regionale di Attuazione 18 aprile 2005, n. 7;
- c) i filari e delle alberature stradali, come definite dall'art. 28 della legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39 nonché dall'art. 57 del relativo Regolamento Regionale di Attuazione 18 aprile 2005, n. 7;
- d) le fasce frangivento come definite dall'art. 59 del Regolamento Regionale di Attuazione 18 aprile 2005, n. 7;
- e) gli alberi monumentali come definiti dall'art. 31 della legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39.
- f) le procedure semplificate si applicano alle specie arboree ornamentali non autoctone e alle palme fatta eccezione della *Chamaerops humilis*, nonché alle altre specie di seguito riportate e comunque per quelle elencate nell'Allegato 2 alla legge Regione Lazio 28 ottobre 2002 n. 39:
  - *Ailanthus altissima* (= *A. glandulosa* Desf) (Ailanto) Nat, CC
  - *Cupressus sempervirens* L. (Cipresso comune) Spont RR
  - *Cupressus arizonica* Green (Cipresso dell'Arizone) PC
  - *Eucalyptus Globulus* Labill. (Eucalipto) CC
  - *Eucalyptus camaldulensis* Dehn. (Eucalipto) C
  - *Eucalyptus rudis*. Endl. (Eucalipto) PC
  - *Eucalyptus robustus* Sm. (Eucalipto) PC
  - *Populus canadensis* L. Spont (Pioppo canadese) CC
  - *Populus deltoides* Marshall Spont (Pioppo canadese) R
  - *Platanus orientalis* L. Spont RR
  - *Platanus hybrida* Brot. (= *P. Acerifolia* (Aiton) Willd.) Spont C
  - *Pinus pinaster* Aiton (Pino marittimo o Pinastro) PC
  - *Pinus nigra* Arnold (Pino nero d'Austria) PC
  - *Pinus halepensis* Miller (Pino d'Aleppo) \*\* PC
  - *Pinus pinea* L. (Pino da pinoli o domestico) Nat

- *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco (= *P. Douglasii* (Lindley) Carrière: Douglasia) RR
  - *Robinia pseudoacacia* L. (Robinia Acacia) Nat, CC;
3. Per i casi previsti nei punti precedenti non risulta necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco, bastando bensì la produzione, da parte del soggetto proprietario del terreno ove radicate le piante, di una dichiarazione/comunicazione secondo apposito modello predisposto dall'Ente Parco.
  4. Nella succitata dichiarazione/comunicazione l'istante attesta che l'intervento sarà realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - a) il numero massimo di piante interessate dal taglio di abbattimento per motivazioni di pubblica incolumità ovvero di danneggiamento di strutture edilizie non abusive non può eccedere i dieci esemplari per anno.
    - b) gli abbattimenti devono eseguirsi, eccetto per motivi di urgenza debitamente documentata, fuori dal periodo compreso tra marzo e luglio in cui si concentra la riproduzione dell'avifauna.
    - c) è obbligo del proprietario attuare un risarcimento delle piante tagliate con essenze tipiche della vegetazione naturale circostante (es. Sughera, Leccio, Cerro, Lentisco, Ginepro, Fillirea, Corbezzolo, ecc.) di età non inferiore ai due anni e ben formate, in numero uguale ovvero superiore (minimo il doppio) di quelle abbattute, anche in diversa localizzazione.
    - d) il taglio di potatura esso deve essere eseguito secondo le modalità di cui all'art. 70 del Regolamento Regionale di Attuazione 18 aprile 2005, n. 7.
  5. I lavori di esecuzione di taglio di interi esemplari possono avviarsi, fatti salvi gli esiti delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione all'Ente Parco. Qualora trattasi di interventi reputati e dichiarati di urgenza a causa di possibili danni alla pubblica incolumità tale tempistica si riduce a 5 giorni, previa trasmissione comunicazione via fax o PEC o consegna della stessa a mano presso protocollo dell'Ente Parco. Entro tale termine l'Ente Parco può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esecuzione dell'intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da notificare all'interessato nel termine dell'inizio lavori, di divieto di inizio dell'attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell'attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al CTA del Corpo Forestale dello Stato.

6. Le potature, eseguite secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale di Attuazione 18 aprile 2005, n. 7, possono essere immediatamente eseguite a seguito della comunicazione di cui al comma 3. È fatto comunque divieto di eseguire capitozzature.
7. Sui lavori di taglio e potatura è sempre possibile provvedere ad una verifica della corretta esecuzione degli stessi mediante sopralluogo del CTA del Corpo Forestale dello Stato.
8. Gli interventi su alberi da frutto non necessitano di autorizzazione rientrando nelle pratiche colturali consentite.

#### *Art. 60 Alberi monumentali*

1. L'Ente Parco definisce con apposito provvedimento gli esemplari arborei monumentali da sottoporre ad apposita segnaletica e specifica salvaguardia, fatto salvo quelli comunque individuati da altri soggetti pubblici competenti sulla base di altre normative in materia.

## **CAPO X ATTIVITÀ NEI LAGHI**

#### *Art. 61 Pesca nei bacini lacustri*

1. La pesca nei bacini lacustri è normata dal “Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco nazionale del Circeo”, allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e da quanto previsto all’art. 22 precedente.

#### *Art. 62 Navigazione all'interno dei laghi*

2. La navigazione nei bacini lacustri è normata dal “Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco nazionale del Circeo”, allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

#### *Art. 63 Norme di rinvio*

1. Per ogni altro dettaglio e deroga del presente Capo si rinvia al “Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco nazionale del Circeo”, allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **CAPO X CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE**

### *Art. 64 Accesso al Parco*

1. L'accesso al Parco è libero.
2. L'Ente Parco può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita di determinate zone del Parco, in particolare di proprietà demaniale, anche a vantaggio di altri soggetti gestori, in presenza o meno di attrezzature lungo i percorsi.
3. L'Ente Parco, con Determinazione del Direttore, può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti del Parco, per particolari e motivate ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

### *Art. 65 Uso dei mezzi a motore*

1. Al di fuori delle strade carrabili è vietata la circolazione di mezzi a motore, fatti salvi gli usi collegati alle attività agro-silvo-pastorali. E' fatto salvo anche l'impiego finalizzato ad opere pubbliche e private, appositamente autorizzate, anche di natura manutentiva, che ne prevedano l'esplicito utilizzo nel progetto di esecuzione dei lavori.
2. I divieti di cui al presente articolo non agiscono nei confronti dei mezzi a motore di emergenza, soccorso, antincendio e di vigilanza, durante i loro servizi.

### *Art. 66 Accensione di fuochi*

1. L'accensione di fuochi a terra è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatta eccezione per le aree di promozione economica e sociale e nelle aree di protezione per gli usi agricoli secondo quanto previsto al precedente articolo \_\_\_.
2. Nelle riserve integrali e nelle riserve generali orientate, è vietato l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici. Sono possibili deroghe specifiche connesse con attività turistico-alberghiere o in occasioni di feste o ricorrenze tradizionali, previo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, per le sole zone B4, fatti salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché delle autorizzazioni eventualmente necessarie di altre Autorità diverse dall'Ente Parco.
3. Nel restante territorio del Parco, l'uso di fuochi d'artificio è possibile in occasioni di feste o ricorrenze tradizionali, fatti salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, i



diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché delle autorizzazioni eventualmente necessarie di altre Autorità diverse dall'Ente Parco. In tal caso non è richiesto in nulla osta dell'Ente Parco.

4. Nello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, è in ogni caso fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) i fuochi devono essere accesi in aree urbane ovvero immediatamente limitrofe ed in ogni caso in luoghi e/o in periodi che non interferiscano con la presenza della fauna ed in particolare dell'avifauna nidificante, di passo o svernante;
  - b) qualora i fuochi vengano accesi a distanza inferiore di chilometri 1 da aree boscate e/o cespugliate, così come previsto all'art. 93 del Regolamento Regione Lazio 18 aprile 2005 n. 7, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)", essi debbono distare almeno 150 metri da superfici boscate e 30 metri da eventuali bordi erbati o cespugliati con particolare attenzione alla proiezione di eventuali chiome di alberi. Devono essere in ogni caso approntate tutte le opportune precauzioni per prevenire l'insorgere del fuoco, compresa la presenza in loco di almeno un'autobotte;
  - c) i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il pronto intervento;
  - d) qualora le attività pirotecniche siano realizzate in aree prossime ai centri urbani deve essere predisposto da parte degli organizzatori, un sistema di informazione, regolazione e controllo per l'affluenza del pubblico;
  - e) al termine delle manifestazione l'area in cui si è svolto lo spettacolo pirotecnico deve essere rastrellata per la raccolta dei materiali residui;
  - f) è fatto in ogni caso obbligo di utilizzare involucri dei prodotti di esplosione totalmente degradabili;
  - g) La direzione delle traiettorie sia dei fuochi d'artificio sia dei colpi sicuri e batterie, deve essere orientata verso aree non vegetate. In caso dei fuochi lungo la costa le traiettorie vanno orientate verso il mare aperto;
  - h) La durata dell'evento pirotecnico non può eccedere la durata di dieci minuti.
5. L'effettuazione di fuochi d'artificio è comunque vietata in caso di vento forte ("brezza tesa", grado 5, oltre 30 km/h), anche su indicazione del Corpo Forestale dello Stato.

*Art. 67 Campeggi e attendamenti*

1. È vietato campeggiare, anche per il solo pernottamento, al di fuori dei campeggi attrezzati esistenti e delle aree appositamente dedicate con specifico provvedimento dell'Ente Parco
2. L'Ente Parco può autorizzare il campeggio, definendone tempi e modi, all'interno di aree appositamente individuate.
3. Tali attività saranno autorizzate in via prioritaria sulle aree di proprietà dell'Ente Parco o di altre amministrazioni pubbliche.

*Art. 68 Altri divieti*

1. Nell'intero territorio del Parco, è fatto divieto di:
  - a) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica e qualsiasi elemento naturale;
  - b) lavare stoviglie e suppellettili varie nelle acque di sorgente e negli specchi d'acqua ferma;
  - c) lavare veicoli in qualsiasi tipo di corso o bacino d'acqua;
  - d) fotografare nidi e tane occupati, ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque tale da provocare disturbo agli animali;
  - e) effettuare attività sportive organizzate di giochi di guerra simulata;
  - f) effettuare l'arrampicata sportiva nelle riserve integrali e in quelle generali orientate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio di ogni anno, per non arrecare danno alla nidificazione di specie rupicole.

*Art. 69 Tutela di grotte e cavità*

1. All'interno delle grotte e cavità presenti nell'area del Parco è fatto divieto di:
  - a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;
  - b) effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti;
  - c) svolgere qualsiasi attività che determini alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità;
  - d) asportare o danneggiare concrezioni, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;
  - e) disturbare la fauna selvatica.

2. L'Ente Parco promuove specifici progetti di recupero delle grotte e cavità del territorio del Parco.

#### *Art. 70 Sorvolo del Parco*

1. È vietato sorvolare l'area del Parco con aeromobili, elicotteri, ultraleggeri o altri velivoli non autorizzati.
2. Le esercitazioni di Soccorso che prevedono l'utilizzo di aeromobili od elicotteri, sono soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente Parco. Le stesse non possono svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e luglio, durante il periodo riproduttivo di specie ornitiche di interesse conservazionistico.
3. In particolare è vietato il sorvolo, il decollo e l'atterraggio delle zone umide (laghi, lagune, paludi, tratti marini costieri) e di una fascia di 150 m di distanza dai loro confini e nelle riserve integrali e in quelle generali orientate.
4. I divieti del presente articolo non valgono per interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza e per i voli di linea commerciali.
5. Nel Parco, ad esclusione dei servizi di emergenza, soccorso e sorveglianza, è vietata l'apertura di aeroporti e di piste di decollo e atterraggio di velivoli.
6. Per ogni altro dettaglio e deroga del presente articolo si rinvia al "Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco nazionale del Circeo", approvato con deliberazione 31 marzo 2011 n. 3, allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
7. Solo sul lago di Paola è ammesso l'ammarraggio e decollo dei velivoli che effettuino servizi di antincendio boschivo, limitatamente agli interventi di emergenza, nelle aree autorizzate e debitamente segnalate.

#### *Art. 71 Manifestazioni varie e attività sportive e ricreative*

1. Le manifestazioni all'interno dell'area del Parco fuori dei centri urbani sono soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente.
2. È vietato lo svolgimento di attività motoristiche al di fuori delle strade asfaltate, che coinvolgano auto, moto e eventuali altri mezzi a motore, quali rally, corse in salita, motocross, enduro, moto alpinismo, ecc.
3. Le attività ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare esclusivamente i tracciati viari esistenti, anche di normale uso pedonale. E' vietata la

modificazione dei tracciati per creare specifici ostacoli per mountain bike o ciclo-cross. Sui percorsi fuori dalle strade carrabili le biciclette devono procedere a velocità atta a non creare pericolo ai pedoni e agli escursionisti.

4. L'Ente Parco, con motivata Determinazione del Direttore, può vietare o limitare temporaneamente l'accesso a determinate aree ove sia temibile un grave disturbo alla fauna, alla flora e agli habitat.
5. Nel territorio dell'Ente Parco, nel periodo 1 gennaio – 31 luglio è vietata l'attività alpinistiche di arrampicata, salvo per le esercitazioni di Protezione civile, previo ottenimento di nulla osta dell'Ente, secondo quanto prescritto dall'art. 73.
6. Nel caso di manifestazioni o gare sportive che richiedano la segnatura del percorso con cartellonistica o nastro segnaletico, questi devono contenere elementi utili al fine di poter ricondurre tali segnalazioni al soggetto richiedente.
7. Al termine delle manifestazioni dovrà essere operata dal soggetto richiedente la raccolta e l'asportazione di tutti i rifiuti e residui prodotti durante lo svolgimento delle stesse, ivi comprese le bande segnaletiche del percorso, oltre che la rimozione di segnaletica, tabellonistica o cartellonistica provvisoriamente posizionata in loco;
8. Al di fuori delle aree urbane, eventuali strutture temporanee funzionali allo svolgimento delle manifestazioni di cui ai precedenti punti devono essere specificamente autorizzate con nulla osta dell'Ente Parco.

#### *Art. 72 Riprese foto-video-cinematografiche*

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate per finalità di carattere pubblicitario sono soggette a preventivo nulla osta dell'Ente Parco. Non sono soggette a preventivo nulla osta dell'Ente Parco le riprese finalizzate alla promozione territoriale patrocinata dall'Ente Parco, per le quali è concesso l'uso della denominazione e del logo del Parco. In tal caso le riprese sono disciplinate dalla relativa convenzione, ovvero da accordi specifici.
2. Chi intende effettuare riprese a fini pubblicitari o artistici deve presentare istanza di nulla osta all'Ente Parco almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese.
3. Nella richiesta di nulla osta deve essere presentato da parte del richiedente (titolare o legale rappresentante della società/ditta) un resoconto puntuale circa la/le location/s individuata/e per tali riprese e le modalità e i mezzi che si intendono utilizzare e con cui tali riprese verranno realizzate, nonché la tempistica relativa sia al numero di giorni di

ripresa stimati, nonché al periodo della giornata in cui si svolgerebbero le attività di ripresa.

4. L'effettuazione delle riprese è in ogni caso soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) utilizzazione di macchina da presa e relative attrezzature leggere di supporto e di movimentazione posizionate in modo da non arrecare danni alla vegetazione, disturbo alla fauna e non provocare movimentazione del terreno;
  - b) divieto di accensione di fuochi all'aperto;
  - c) divieto di provocare fenomeni di inquinamento acustico e/o luminoso;
  - d) divieto di introduzione di esplosivi e armi di alcun tipo;
  - e) il transito delle vetture dovrà avvenire solo su strade e piste forestali (su cui autorizzati a passare) ed i mezzi tecnici strettamente necessari non dovranno sostare al di fuori della sede stradale e non dovendo comunque arrecare disturbo alla circolazione;
  - f) in caso di alterazione dei luoghi, che deve essere comunque specificamente autorizzata dal nulla osta dell'Ente Parco, è fatto obbligo da parte della Società che effettua le riprese di ripristinarne lo stato originario.
5. L'autorizzazione alle riprese viene rilasciata dall'Ente subordinatamente al pagamento di una specifica somma in favore dell'Ente Parco a titolo di rimborso dei costi dei servizi di assistenza forniti per l'esecuzione delle attività.
6. L'ammontare del diritto è determinato in relazione all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagini e alla qualità dei siti interessati e può variare tra le seguenti cifre:
  - a) per le riprese fotografiche, da 100 a 200 euro al giorno di ripresa;
  - b) per le riprese video e cinematografiche, da 300 a 1.000 euro al giorno di ripresa;
  - c) è possibile applicare una riduzione dei costi suddetti fino al 20% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nel Parco Nazionale del Circeo".
7. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente regolamento e consegna al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato ha diritto ad una riduzione fino al 50% dei suddetti costi. L'eventuale uso da parte dell'Ente Parco potrà avvenire solo per scopi non commerciali e citando la fonte.

8. Il costo suddetto deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente Parco Nazionale del Circeo entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di autorizzazione e comunque prima delle riprese.
9. In caso di riprese non autorizzate si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati.

*Art. 73 Esercitazioni militari, della protezione civile e dei mezzi di soccorso*

1. Le esercitazioni militari e di polizia, se direttamente correlate alla difesa nazionale o svolte nelle aree militari all'interno del perimetro del Parco, sono comunque possibili. L'Ente Parco promuove accordi di collaborazione con le autorità competenti;
2. Le esercitazioni militari e di polizia che non rientrano tra quelle di cui al comma 1 svolte all'interno del perimetro del Parco sono soggette a nulla osta dell'Ente Parco;
3. Le esercitazioni della protezione civile e dei mezzi di soccorso sono soggette:
  - 3.1. a nulla osta dell'Ente Parco nel caso che le stesse esercitazioni interessino aree ricomprese nelle zone di tutela integrale e generale orientata;
  - 3.2. a preventiva comunicazione all'Ente Parco, negli altri casi.
4. Le istanze di cui al comma precedente dovranno pervenire all'Ente Parco di norma almeno 30 giorni prima della data stabilita per le suddette esercitazioni.
5. All'interno del territorio del Parco sono comunque fatte salve le attività di difesa nazionale, polizia giudiziaria, ordine pubblico, emergenza sanitaria e di protezione civile.

*Art. 74 Disturbo alla quiete naturale*

1. Nelle riserve integrali e in quelle generali orientate è vietato l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e di riproduttori e diffusori di musica, di impianti di amplificazione, nonché di produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale, salvo deroghe temporanee debitamente autorizzate dall'Ente Parco.

## CAPO XI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

### Art. 75 Ricerca scientifica

1. L'Ente Parco definisce ed orienta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la conoscenza e la gestione del territorio, dei suoi caratteri ambientali, storici e culturali; in questo ambito rientrano anche le attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni.
2. L'Ente Parco programma, promuove e disciplina le attività di monitoraggio, ricerca e sperimentazione secondo schemi di priorità che rientrano nei principi generali e nelle finalità istitutive dell'area protetta, di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e negli obiettivi di gestione di cui alle norme del presente Piano.
3. Le attività di ricerca scientifica all'interno delle riserve integrali è sottoposta a nulla osta dell'Ente Parco. Le stesse attività nelle zone di riserva generale orientata del Parco è sottoposta a nulla osta dell'Ente Parco qualora comporti la cattura o raccolta di esemplari di flora, fauna o minerali e rocce, e a comunicazione negli altri casi. Al di fuori di tale zone valgono le prescrizioni generali del presente regolamento.
4. Gli interessati dovranno inoltrare richiesta scritta all'Ente Parco corredata da un programma di ricerca nel quale devono essere specificati i seguenti elementi costitutivi:
  - a) indicazione in termini specifici e determinati dell'oggetto della ricerca;
  - b) indicazione della durata della ricerca con dichiarazione di impegno da parte degli interessati che, in caso di necessità per il successo della ricerca di una durata ulteriore rispetto a quella autorizzata, si invierà nuova richiesta di proroga con l'indicazione del termine ulteriore e l'indicazione dei motivi della suddetta richiesta;
  - c) l'indicazione di particolari attrezzature e/o metodologie impiegate nella ricerca;
  - d) necessità di cattura o raccolta di esemplari di flora, fauna o minerali e rocce, di quali specie e in quali quantità;
  - e) curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca stessa.
5. Le ricerche che comportano un onere finanziario ed organizzativo da parte dell'Ente Parco verranno regolamentate da apposite convenzioni tra le parti interessate.

6. Il richiedente nella richiesta di autorizzazione dovrà indicare la dichiarazione di impegno a risarcire tutti gli eventuali danni provocati nell'esercizio della ricerca.
7. Chiunque effettui ricerche scientifiche ai sensi delle precedenti disposizioni è tenuto a consegnare all'Ente Parco una copia del lavoro prodotto con l'indicazione della tecnica adottata per il conseguimento del risultato. L'Ente Parco si riserva di utilizzare il risultato della ricerca per propri fini divulgativi, educativi e promozionali.

## **CAPO XII ACCESSIBILITÀ**

### *Art. 76 Accesso ai servizi*

1. I cittadini di età inferiore agli anni diciotto, ovvero che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, nonché i disabili hanno la precedenza nell'uso di attrezzature e macchinari, e così pure nella fruizione dei servizi collegato all'accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio del Parco.
2. I cittadini di cui al comma 1 del presente articolo, hanno diritto ad una riduzione sulle tariffe eventualmente praticate per i servizi di accesso all'area protetta, erogati dal Parco, direttamente o tramite altri soggetti.

### *Art. 77 Percorsi attrezzati*

1. L'Ente Parco realizza percorsi e sentieri attrezzati per disabili la cui fruizione è in ogni caso loro garantita.

## **CAPO XIII SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME TRANSITORIE**

### *Art. 78 Sanzioni amministrative*

1. Fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,92 a € 1032,91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'Ente Parco.



### *Art. 79 Contestazione e notificazione*

1. La violazione, ove possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. In caso di mancata contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco.

### *Art. 80 Norme transitorie*

1. In caso il presente Regolamento sia approvato prima del Piano del Parco, continuano ad essere vigenti i Piani Territoriale Paesistico (PTP) n. 10 «Latina», e n. 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e n. 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», con le norme in esse contenute, e le previsioni del presente Regolamento ove compatibili.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge 391/91 e s.m.i., al D.P.R. 04.04.2005, al Piano del Parco e alle altre norme vigenti in materia.